Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1914 — **Roma — Mercoledì, 18 febbraio** — **Numero 41**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 75-91

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. **32**: semestre L. **17**: trimestre L. **9**
» a domicilio e nel Regno: » » **36**: » » **19**: » » **10**
Per gli Stati dell'Unione postale: » » **80**: » » **41**: » » **22**
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali: decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. **0.25** } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » **0.30** }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. ***10*** *— nel Regno cent.* ***15*** *— arretrato in Roma cent.* ***20*** *— nel Regno cent.* ***30*** *— all' Estero cent.* ***35***
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1514 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il testo unico delle disposizioni di legge sulla navigazione interna e sulla fluitazione, approvato con R decreto 11 luglio 1913, n. 959;

Udito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'annesso regolamento per l'esecuzione delle opere concernenti la navigazione interna, qualificate nuove ai sensi del precitato testo unico 11 luglio 1913, n. 959, visto, d'ordine Nostro, dal ministro segretario di Stato pei lavori pubblici.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 17 novembre 1913.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — TEDESCO — SACCHI.

Visto, *Il guardasigilli*: FINOCCHIARO-APRILE.

REGOLAMENTO
per l'esecuzione delle opere concernenti la navigazione interna qualificate nuove ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge sulla navigazione interna e sulla fluitazione, approvato con R. decreto 11 luglio 1913, n. 959

CAPO I.

Accertamento degli interessati e determinazione del rispettivo interesse.

Art. 1.

Sono interessati in una linea di navigazione:

a) i Comuni, cui la linea mette capo;

b) i Comuni in cui sono situati porti o scali della linea stessa;

c) le rispettive Provincie.

Per gli altri Comuni, il cui traffico possa avvantaggiarsi dalla linea di navigazione, e per le rispettive Provincie, l'interesse dovrà essere volta per volta accertato.

L'influente o canale, esistente o nuovo, collegato direttamente alla linea principale, si considera per tutta l'estensione della sua navigabilità come parte della linea stessa.

Art. 2.

L'onere complessivo a carico delle Provincie e dei Comuni per opere sulle vie navigabili è ripartito preliminarmente fra tutti i Comuni interessati in ragione del traffico effettivo o presunto, espresso in tonnellata-chilometro per ciascun Comune.

Si assume a base il solo traffico effettivo valutato col suo incremento, quando non si eseguano opere di ristabilimento nè opere nuove.

Art. 3.

Le quote complessive, risultanti dal raggruppamento delle aliquote dei Comuni di ogni Provincia, sono ripartite in ragione dell'ottanta per cento ai Comuni e del venti per cento alle Provincie.

È però in facoltà della Provincia richiedere nel termine di cui all'art. 10 che l'onere stesso sia diviso in ragione dei rispettivi proventi.

Tali proventi sono rappresentati dalle somme riscosse nell'esercizio finanziario precedente alla classificazione:

a) de la Provincia per sovrimposta su terreni e fabbricati;

b) dai Comuni per sovrimposta su terreni e fabbricati, dazio consumo, tasse di esercizio e rivendita, tassa sul valore locativo, tassa di famiglia, tassa sul bestiame, tasse e diritti diversi.

Art. 4.

Il Ministero dei lavori pubblici fa compilare l'elenco degli enti interessati con l'indicazione delle rispettive aliquote e del traffico effettivo o presunto per ciascun Comune.

Art. 5.

Il prefetto comunica l'elenco a tutti i Comuni e Provincie che vi sono indicati, per le deliberazioni dei rispettivi Consigli.

La mancanza di una definitiva deliberazione, nel termine di sei mesi, vale come riconoscimento dell'interesse e delle aliquote segnate nell'elenco.

Art. 6.

Trascorso il termine di cui nel precedente articolo, il prefetto rimette gli atti al Ministero dei lavori pubblici che, udito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, promuove, di concerto col Ministero di agricoltura, industria e commercio, il R. decreto, col quale, risolvendosi le dissidenze insorte, è approvato l'elenco delle Provincie e dei Comuni interessati alla linea di navigazione ed è fissata l'aliquota del rispettivo interesse.

Il decreto Reale deve essere notificato agli enti che presentarono opposizioni ed a quelli le cui aliquote d'interessenza vengono comunque variate.

Art. 7.

La convenzione, da comunicarsi al Ministero dei lavori pubblici nel termine di cui all'art. 5, con la quale gli enti interessati assumono l'onere della spesa o ne regolano il rapporto fra loro, ha efficacia anche in confronto dello Stato;

a) quando sia regolato l'intero onere posto dalla legge a carico delle Provincie e dei Comuni interessati;

b) quando l'onere, regolato solo in parte, sia in misura non inferiore a quella complessivamente assegnata in elenco agli enti intervenuti nella convenzione.

Nel caso di cui al comma *a*) si approvano a norma del precedente articolo le sole risultanze della convenzione.

Nel caso di cui al comma *b*) si approvano invece le risultanze della convenzione per i soli enti che vi presero parte, diminuendo proporzionalmente le aliquote degli altri enti quando l'onere assunto per la convenzione sia nel suo complesso maggiore di quello rispettivamente assegnato in elenco.

Art. 8.

L'elenco degli enti intessati con le rispettive aliquote, approvato a norma del precedente articolo, può essere modificato mediante nuovo decreto Reale in conseguenza di successiva convenzione tra gli enti stessi.

Il nuovo elenco non ha effetto retroattivo nei rapporti con lo Stato.

Art. 9.

Per le opere di ristabilimento o nuove, cui si debba provvedere dopo il riparto eseguito in base all'art. 13, l'accertamento di eventuali nuovi interessati e la determinazione del rispettivo interesse sono fatti in ragione del traffico presunto.

All'accertamento dei nuovi interessati si provvede mediante nuovo elenco con le rispettive aliquote, approvato con decreto Reale, a termine dell'art. 6.

Art. 10.

Qualunque Provincia o Comune interessato può chiedere, dopo cinque anni, la revisione dell'elenco approvato secondo gli articoli 4, 5 e 6.

In seguito, sempre però a richiesta di qualunque Provincia o Comune interessato, si faranno revisioni di dieci in dieci anni.

In ogni caso, la Provincia o il Comune che chiegga la revisione, dovrà presentare un nuovo elenco, nel quale l'indicazione degli enti e delle rispettive aliquote sia proposta col criterio del traffico effettivo esercitato nella via navigabile.

Sulla proposta del nuovo elenco si provvede a norma degli articoli 2, 3 e 5.

Il nuovo elenco non ha effetto retroattivo.

CAPO II.

Ripartizione delle spese per opere di navigazione

Sezione I.

Ripartizione delle spese per opere nuove nelle linee navigabili di 2ª classe

Art. 11.

Approvato nei modi di legge il progetto esecutivo di un'opera nuova per una linea navigabile di 2ª classe, l'ufficio del genio civile, in base all'elenco regolarmente approvato degli enti interessati e delle rispettive aliquote, compila un prospetto di ripartizione provvisoria della spesa prevista, indicando la somma annua che debbono pagare ciascun Comune e ciascuna Provincia, a norma del-

l'art. 6 del testo unico delle disposizioni di legge sulla navigazione interna e sulla fluitazione, approvato con R. decreto 11 luglio 1913, n. 959.

Art. 12.

Il prefetto comunica il prospetto di ripartizione agli enti interessati, i quali possono fare eccezioni soltanto per errori materiali nel termine improrogabile di 30 giorni.

Art. 13.

Il prefetto, trascorso il termine suddetto, approva, con suo decreto, il prospetto di ripartizione e lo rimette al Ministero del tesoro, per la esazione delle somme.

Art. 14.

Nel decreto del prefetto sono indicati il numero e la decorrenza delle annualità di contributo di cui all'art. 11 a carico di ciascuna Provincia e di ciascun Comune, e si fa obbligo a tali enti di rilasciare, a garanzia del puntuale versamento delle annualità, altrettante delegazioni sulle sovrimposte fondiarie o su altri cespiti diretti. Le delegazioni su cespiti diretti diversi dalle sovrimposte fondiarie non possono essere accettate, se essi non siano riscossi o dall'esattore delle imposte dirette, o, per appalto, a mezzo di un agente che abbia prestato cauzione e che sia ugualmente tenuto al vincolo del non riscosso per riscosso, e se non venga prodotta una deliberazione dell'ente debitore, regolarmente approvata e divenuta definitiva, per la quale esso sia irrevocabilmente vincolato a mantenere in vigore il cespite, sul quale debbono rilasciarsi le delegazioni per tutto il periodo in cui queste siano distribuite, ed inoltre a non variare nello stesso periodo il metodo di riscossione. In qualunque tempo però le delegazioni su cespiti diretti diversi dalle sovrimposte fondiarie possono essere surrogate da altre rilasciate su queste ultime.

Il pagamento delle annualità di contributo a carico di Provincie e Comuni non può essere sospeso, ancorchè durante il periodo assegnato per il compimento dell'opera avvengano per qualsiasi motivo sospensioni nell'esecuzione dei lavori.

Art. 15.

Compiuta l'opera ed accertata la spesa effettiva, il Ministero dei lavori pubblici, provvede alla ripartizione definitiva di tale spesa per farsi luogo o alla restituzione dell'economia o alla esazione delle eccedenze a norma dell'art. 8 del testo unico delle disposizioni di legge sulla navigazione interna e sulla fluitazione, approvato con R. decreto 11 luglio 1913, n. 959.

Sezione II.

Ripartizione delle spese per opere nelle linee navigabili della 3ª classe

Art. 16.

Il decreto Reale, col quale, a norma dell'art. 6, si provvede all'approvazione dell'elenco delle Provincie e dei Comuni interessati alla determinazine delle rispettive aliquote, dichiara pure la costituzione del Consorzio previsto dall'art. 11 del testo unico delle disposizioni di legge sulla navigazione interna e sulla fluitazione, approvato con R. decreto 11 luglio 1913, n. 959, quando si tratti di linea navigabile della 3ª classe.

Art. 17.

Per la costituzione dell'assemblea di cui all'art. 12 del testo unico suddetto, il Comune o la Provincia, cui è stata assegnata la minore aliquota, ha diritto alla nomina di un solo delegato; gli altri Comuni e Provincie nominano un numero proporzionale di delegati sulla base dell'aliquota minore senza tener conto delle frazioni.

I delegati sono nominati tra i consiglieri del Comune e della Provincia od anche tra gli elettori.

L'assemblea dei delegati nomina a maggioranza relativa una Deputazione composta di non meno di cinque membri, uno dei quali scelto tra i rappresentanti delle Provincie e gli altri quattro in rappresentanza dei Comuni, e forma un regolamento da approvarsi per decreto Reale.

Art. 18.

Le deliberazioni dell'assemblea e della Deputazione consorziale sono soggette alla vigilanza ed ingerenza governativa come le deliberazioni dei Consigli e delle Deputazioni provinciali.

Art. 19.

Qualora, in applicazione degli articoli 8 e 9, venga modificato l'elenco degli enti interessati e delle rispettive aliquote, modificazioni conformi sono apportate alla costituzione del Consorzio con lo stesso Reale decreto prescritto dai citati articoli.

Art. 20.

La composizione del Consorzio e la ripartizione degli oneri possono essere modificate per deliberazione dell'assemblea.

Tali modificazioni sono approvate con decreto Reale, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Sezione III.

Ripartizione delle spese per opere nelle linee navigabili della 4ª classe

Art. 21.

Qualunque Provincia, Comune od altro ente, qualunque società o particolare individuo può rendersi promotore della costituzione del Consorzio volontario per opere nelle vie navigabili della 4ª classe.

Ne presenta istanza al prefetto della Provincia, in cui scorre il più lungo tratto della linea, corredandola:

a) di elementi atti a dimostrare la natura delle opere, se cioè siano di ristabilimento o di manutenzione od opere nuove, e la loro spesa presuntiva;

b) di un elenco degli enti, società e particolari individui, che il promotore reputi possano esser chiamati a costituire il Consorzio

c) e di un progetto di ripartizione delle spese.

Art. 22.

Il prefetto comunica l'istanza con i documenti relativi alle Provincie ed ai Comuni indicati nell'elenco, perchè deliberino entro il termine da lui fissato, con invito ai sindaci di avvertire, tra quelli che figurano nell'elenco stesso, coloro i quali hanno domicilio nel Comune, affinchè possano mandare in iscritto le loro osservazioni od opposizioni.

Il prefetto inoltre convoca in assemblea i rappresentanti degli enti e le altre persone indicate nel detto elenco.

Art. 23.

L'assemblea, in base alle deliberazioni degli enti ed alle adesioni scritte dei privati, dichiara la costituzione del Consorzio fra coloro che vi hanno espressamente aderito.

Art. 24.

Allorchè vi siano dissidenti, il Consorzio può essere costituito obbligatoriamente, purchè nell'assemblea ne venga espresso il voto dai rappresentanti di almeno un quinto degli interessi ed il progetto del Consorzio abbia per iscopo l'esecuzione di opere di ristabilimento e di opere nuove.

In tal caso la costituzione del Consorzio obbligatorio viene dichiarata con Decreto del Ministero dei lavori pubblici che, risolvendo sulle insorte dissidenze, statuisce intorno agli enti e privati interessati ed al rispettivo contributo, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Art. 25.

L'assemblea nomina a maggioranza relativa una Deputazione.

CAPO III.

Proventi e tasse di navigazione

Sezione I.

Maggiori espropriazioni

Art. 26.

Per l'effetto della dichiarazione di pubblica utilità, che ai termini dell'art. 33 del testo unico delle disposizioni di legge sulla navigazione interna e sulla fluitazione, approvato con R. decreto 11 luglio 1913, n. 959, produce l'approvazione dei progetti esecutivi, questi debbono essere corredati anche da un piano e da una relazione dimostrativa della necessità, utilità o convenienza di espropriare aree e edifizi per sedi di scali in previsione di un maggiore sviluppo commerciale o che trovandosi in vicinanza di scali siano da riserbare per magazzini o per futuri impianti commerciali o industriali.

L'atto che, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, approva il progetto delle opere nuove, contiene pure l'approvazione del piano delle aree o edifizi da espropriare.

Art. 27.

Le dette aree o edifizi, fino a quando non siano destinati allo scopo per cui si espropriarono, possono essere dati in locazione con preferenza, a parità di condizioni, al proprietario espropriato.

Per l'utilizzazione di tali aree secondo gli scopi di legge saranno osservate le norme che, inteso il Consiglio superiore dei lavori pubblici, verranno stabilite dal Ministero dei lavori pubblici, con l'atto d'autorizzazione delle maggiori espropriazioni.

Sezione II.

Contributi di proprietari, commercianti e industriali

Art. 28.

Le opere nuove, nella cui spesa sono chiamati a contribuire, ai termini dell'art. 19 del testo unico, approvato con R. decreto 11 luglio 1913, n. 959, proprietari di fondi confinanti e contigui, commercianti o industriali, che ne ricevono beneficio diretto, sono, tra quelle indicate negli articoli 4 e 32 del testo unico suddetto, le opere che abbiano uno dei seguenti scopi:

a) migliorare, ampliare, variare vie navigabili esistenti;

b) estendere la navigazione ad altri fiumi o tronchi di fiume, ad altri laghi, ad altri canali o tronchi di canale;

c) costruire nuovi canali di navigazione e nuovi porti o scali.

Per le opere nuove nelle vie navigabili di 4ª classe non può essere imposto contributo, quando non sia stato dichiarato obbligatorio il relativo Consorzio.

Art. 29.

Nelle spese per le opere di cui al precedente articolo non sono comprese quelle concernenti:

a) la espropriazione di aree o edifizi per magazzini od altri impianti commerciali o industriali:

b) l'impianto di meccanismi inservienti alla navigazione ed al carico o scarico delle merci;

c) il conseguimento di nuove portate di acqua o di nuove energie idrauliche.

Art. 30.

L'opera nuova costituisce beneficio diretto per quei proprietari di fondi confinanti o contigui, e per quei commercianti e industriali, i quali, per effetto di essa, si servano della linea navigabile in cui l'opera è stata eseguita per il trasporto di merci in partenza od in arrivo, direttamente od a mezzo di vettori o se ne serva con maggiore intensità.

Il beneficio diretto consiste nel risparmio ottenuto col trasporto delle merci sulla via navigabile dopo costruita l'opera nuova, rispetto alla spesa per il trasporto dello stesso quantitativo di merci anteriormente a tale costruzione.

Quando si tratti di trasporti resi economicamente possibili soltanto pel fatto della nuova opera, il beneficio è dato dalla differenza fra il valore della merce esportata nel luogo di utilizzazione, e il valore locale della merce stessa aumentato della spesa per il trasporto.

Dal beneficio sono dedotte:

a) la quota per il servizio del capitale per gl'impianti e per le provviste che i proprietari e commercianti od industriali debbano eventualmente eseguire per l'utilizzazione della via navigabile;

b) le spese di esercizio e di manutenzione degl'impianti stessi.

Non sono soggette a contributo le quote di beneficio inferiori a cinquanta lire annue.

Art. 31.

Il contributo è fissato ogni triennio con decreto del ministro dei lavori pubblici in una percentuale del beneficio diretto derivante dall'opera nuova in ragione non superiore al 15 0/0 e per una durata non eccedente i 70 anni dalla data stabilita nel primo decreto. Tale data deve essere fissata in modo che durante due anni almeno possano essere stati risentiti i benefici della nuova opera.

Art. 32.

Compiuta l'opera nuova, gli uffici governativi per le vie navigabili di 2ª classe, ed il consorzio per quelle di terza e quarta, provvedono:

a) alla raccolta degli elementi necessari per individuare i proprietari, commercianti ed industriali direttamente avvantaggiati;

b) a stabilire il tonnellaggio delle merci che, dopo compiuta l'opera, ogni proprietario, commerciante od industriale trasporta sulla via navigabile, in arrivo od in partenza, e le relative percorrenze;

c) a valutare con le norme dell'art. 30 il beneficio di ciascun proprietario, commerciante od industriale;

d) a determinare l'ammontare dei rispettivi contributi, applicando alle quote di beneficio le percentuali stabilite;

e) a compilare l'elenco dei proprietari dei fondi confinanti o contigui alla via navigabile e dei commercianti e industriali direttamente avvantaggiati, con l'indicazione dei rispettivi contributi.

Tale elenco è comunicato ai singoli interessati con la prefissione di un termine non inferiore a venti giorni per le eventuali opposizioni.

Decorso il termine, l'elenco con le opposizioni o con le deliberazioni del Consorzio per i corsi navigabili di 3ª e 4ª classe, è trasmesso al Ministero dei lavori pubblici che decide definitivamente, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Art. 33.

Con le norme di cui all'articolo precedente si provvede dopo ogni triennio, alla revisione d'ufficio degli elenchi dei contribuenti per le necessarie variazioni che avranno effetto a decorrere dall'anno successivo a quello in cui verranno definitivamente approvate dal Ministero dei lavori pubblici.

Art. 34.

In occasione della revisione, i proprietari, commercianti od industriali possono chiedere, nei propri riguardi, l'esonero o le variazioni cui credano aver diritto.

In caso di cessazione dell'industria o del commercio l'esonero può esser richiesto in ogni tempo.

La richiesta deve essere corredata dei documenti giustificativi.

Art. 35

L'elenco dei contribuenti, divenuto definitivo a termini dell'articolo 32, viene comunicato dal Ministero dei lavori pubblici al Ministero del tesoro, che provvede per la riscossione dei contributi. Tale riscossione ha luogo mediante ruoli resi esecutivi dal prefetto e dati in carico agli esattori delle imposte dirette, e con le norme ed i privilegi stabiliti dalla legge, testo unico 29 giugno 1902, n. 281. Gli aggi e le altre spese di riscossione sono a carico dei contribuenti e comprese nei ruoli. Le Intendenze di finanza, subito dopo la scadenza di ogni rata di detti contributi, inviano al Ministero dei lavori pubblici un prospetto delle somme versate agli esattori in conformità del carico dei ruoli.

Art. 36.

La rimposizione dei contributi, prevista dal paragrafo *a*) dell'articolo 21 del testo unico approvato con R. decreto 11 luglio 1913, n. 959, per opere addizionali e di miglioramento, ha luogo con le stesse norme degli articoli precedenti.

Sezione III.

Tasse per uso di meccanismi.

Art. 37.

I progetti di ancoraggi artificiali, alaggi meccanici, impianti di conche, di elevatori, di piani inclinati, grue e di altri simili meccanismi inservienti alla navigazione, oppure al carico e scarico delle merci, debbono indicare per ciascun meccanismo:

a) la spesa d'impianto;

b) la spesa annua di manutenzione e di miglioramento;

c) la spesa annua presumibile di funzionamento;

d) il programma d'esercizio;

e) l'annua utilizzazione probabile dei meccanismi destinati al carico e scarico delle merci, espressa in tonnellate di merci;

f) l'annua utilizzazione probabile dei meccanismi destinati all'ancoraggio artificiale, all'alaggio meccanico, all'elevazione, al passaggio od al raddobbo delle navi, espressa in tonnellate di stazza lorda;

g) la proposta delle tasse per l'uso del meccanismo, determinate con le norme e nei limiti stabiliti nel seguente articolo.

Art. 38.

La tassa per l'uso di un meccanismo deve comprendere:

a) una quota per il corrispettivo del servizio determinata dal quoziente delle spese di funzionamento per il numero delle tonnellate annue di merci o di stazza lorda a seconda dei casi di cui al comma *e*) ed *f*) del precedente articolo, nonchè dal beneficio dell'intrapresa;

b) una quota in rimborso delle spese di manutenzione e miglioramento per il numero delle tonnellate annue di merci o di stazza lorda a seconda dei casi precedentemente indicati;

c) una quota a titolo di ammortamento del capitale d'impianto, determinata in rapporto alla durata media del meccanismo ed alla sua utilizzazione;

d) una quota per le spese d'esazione.

Le quote di cui ai comma *b*) e *c*) non possono complessivamente eccedere i 30 centesimi per tonnellata di merce od i cinque centesimi per tonnellata di stazza lorda per tutti i meccanismi esistenti in una stessa via navigabile.

La tassa si applica per tonnellata di merce o di stazza lorda a seconda dei casi indicati nei capoversi *e*) ed *f*) dell'art. 37.

Art. 39.

La proposta delle tasse di cui al precedente articolo, con gli elementi di cui ai comma *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) dell'art. 37, riconosciuta ammissibile dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, è pubblicata, a cura del prefetto, con affissione d'avviso a stampa in tutti i Comuni interessati e presso i porti e scali del corso d'acqua cui il meccanismo si riferisce, fissando un termine per le opposizioni non inferiore a 30 giorni nè superiore a 60.

Art. 40.

Intesi sulla proposta e sulle opposizioni il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato, le tasse vengono approvate per decreto Reale, a norma dell'art. 20 del testo unico approvato con R. decreto 11 luglio 1913, n. 959.

Collo stesso decreto Reale vengono caso per caso stabiliti il luogo e le modalità di pagamento di tali tasse.

Art. 41.

La tasse sono modificate:

a) dopo tre anni dall'inizio del funzionamento, sostituendo ai dati presunti quelli effettivi sul traffico e sulle spese di primo impianto, di manutenzione e di esercizio;

b) dopo ammortizzato il capitale d'impianto, commisurandole solo al corrispettivo del servizio ed al rimborso delle spese di manutenzione e miglioramento.

Possono anche essere modificate in seguito a reclami d'interessati dopo cinque anni dall'ultima revisione, o di ufficio, quando dal Governo ne sia riconosciuta l'opportunità.

Per le modifiche si osservano le stesse formalità stabilite per la prima imposizione.

Della riscossione delle tasse è tenuto separato conto.

Quando il meccanismo è costruito od esercitato dallo Stato la parte di tassa di cui al comma *a*) dell'art. 38, corrispondente al beneficio dell'intrapresa, concorre ad ammortizzare il capitale d'impianto delle opere di navigazione a norma ed agli effetti dell'articolo 21 del testo unico approvato con R. decreto 11 luglio 1913, numero 959.

Agli effetti dello stesso articolo il Ministero provvederà ad accertare quando sia stato ammortizzato il capitale d'impianto dei meccanismi concessi all'industria privata od eseguiti da Consorzi.

Sezione IV.

Nuove e maggiori portate d'acqua utilizzabili per irrigazione e nuove o maggiori energie idrauliche prodotte da un'opera di navigazione

Art. 42.

Nella redazione dei progetti per opere nuove di navigazione si deve avere riguardo alla possibilità di ottenere nuove portate di acqua od aumenti di portata o d'energia idraulica, economicamente convenienti.

La convenienza economica è esclusa, quando:

a) la maggiore spesa non risulti ammortizzabile coi proventi netti dell'utilizzazione delle nuove o maggiori portate in un periodo non superiore a trenta anni;

b) quando con spesa minore od uguale si possano conseguire con opere separate e indipendenti le stesse finalità.

Nel computo della maggiore spesa non è considerato il costo delle opere necessarie per ottenere energie idrauliche da utilizzare per i servizi accessori della navigazione.

Art. 43.

Prevedendosi la possibilità e la convenienza economica di nuove portate d'acqua o di aumenti di portata o di energia idraulica, deve risultare dai progetti:

a) la nuova quantità d'acqua o d'energia che potrà essere ceduta;

b) la forma dell'utilizzazione;

c) le spese d'esercizio;

d) il provento netto presumibile.

Art. 44.

Per l'utilizzazione delle nuove portate d'acqua o degli aumenti di portata o di energia idraulica, le disposizioni legislative e regolamentari stabilite per le derivazioni di acque pubbliche si applicano limitatamente alle formalità dell'istruttoria, da praticarsi per l'incolumità del servizio pubblico di navigazione ed a salvaguardia dei legittimi interessi dei terzi.

Parte dell'energia idraulica disponibile può essere riservata per le necessità dei servizi accessori della navigazione.

Sezione V.

Tassa temporanea di pedaggio

Art. 45.

Le Provincie ed i Comuni, interessati nelle spese di nuove opere per vie navigabili di seconda e terza classe, e per quelle di quarta classe con dichiarazione di obbligatorietà, volendo chiedere l'applicazione dell'art. 22 del testo unico approvato con R. decreto 11 luglio 1913, n. 959, debbono presentarne domanda nel termine stabilito dall'art. 5 del presente regolamento.

La domanda deve essere corredata:

a) dei documenti comprovanti che l'eccedenza del limite legale della sovrimposta fondiaria e gli oneri di bilancio per interessi di mutui passivi sono superiori al reddito delle entrate patrimoniali e dei servizi pubblici;

b) di una relazione dimostrativa degl'impegni esistenti e del periodo di tempo per il quale manca la disponibilità di bilancio pei nuovi oneri;

c) del parere del Ministero dell'interno.

Tale domanda è pubblicata a norma dell'art. 42.

Art. 46.

Sulla domanda e sulle relative opposizioni e sulla determinazione della tassa di pedaggio il Ministero dei lavori pubblici promuove il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato.

La tassa di pedaggio è determinata per tonnellata-chilometro ed in modo che l'onere complessivo per tonnellata di merce non ecceda la misura:

a) di L. 0,40 per i percorsi inferiori od uguali a 100 chilometri;

b) di L. 0,50 per gli interi percorsi superiori a 100 chilometri, ma inferiori od uguali a 200;

c) di L. 0,60 per gli interi percorsi superiori a 200 chilometri.

Sono esenti da pedaggio i trasporti eseguiti con barche non automotrici nè rimorchiate, aventi la stazza netta non superiore a 10 tonnellate

Art. 47.

Nella determinazione della tassa di pedaggio si deve avere riguardo alle previsioni:

a) del traffico;

b) dei proventi per utilizzazione di nuove portate d' acqua e aumenti di portata o di energia idraulica per il periodo posteriore all'ammortamento del capitale d'impianto sino al termine dei 50 anni, di cui all'art. 21 comma c) del testo unico approvato con R. decreto 11 luglio 1913, n. 959.

L'applicazione delle misure massime può essere consentita solo quando tutte le Provincie e tutti i Comuni interessati sieno ammessi a valersi del disposto dell'art. 22 del testo unico suddetto.

Art. 48.

La tassa è determinata per R. decreto a norma dell'art. 20 comma 2° del testo unico approvato con R. decreto 11 luglio 1913 n. 959.

Art. 49.

Con le stesse formalità di cui ai precedenti articoli, la tassa di pedaggio può essere:

a) diminuita d'ufficio, o ad istanza d'interessati, quando sieno in gran parte rimborsate le spese a carico delle Provincie o dei Comuni, o siano migliorate le condizioni finanziarie degli enti stessi, o si verifichi il traffico in misura maggiore delle previsioni, ed il gettito annuo della tassa superi la quota dell'annuo contributo degli enti stessi, o comunque ne sia dal Governo riconosciuta l'opportunità;

b) aumentata, a richiesta degli enti interessati, sino ai limiti massimi di cui all'art. 46, quando la tassa sia stata stabilita in misura inferiore ed il traffico risulti maggiore delle previsioni.

Nessun aumento e nessuna diminuzione possono essere fatti ad istanza di interessati, se non sieno decorsi cinque anni almeno dal decreto d' imposizione o da quello di successiva modifica della tassa.

Art. 50.

La tassa di pedaggio cessa:

a) quando, tenuto conto dello ammortamento delle spese di primo impianto verificatosi con i proventi di cui all'art. 21 del testo unico approvato con R. decreto 11 luglio 1913, n. 959, risultino rimborsate integralmente le quote a carico delle Provincie e dei Comuni, o compensate dai benefizi derivanti dall'utilizzazione di nuove portate di acqua e degli aumenti di portata o di energia idralica dallo avvenuto ammortamento del corrispondente capitale d'impianto sino al termine di anni 50;

b) quando le Provincie ed i Comuni non si trovino più nelle condizioni stabilite dall'art. 22 del testo unico suddetto;

c) quando sia decorso il termine di quarant'anni dalla prima istituzione.

Capo IV.

Anticipazioni di spese per opere nuove

Art. 51.

Il contratto di anticipazione ha per oggetto la somma prevista nel progetto esecutivo dell'opera regolarmente approvato.

Nel contratto stesso saranno regolati i rapporti tanto pel caso che l'esecuzione dell'opera importi una spesa maggiore e quindi un supplemento di anticipazione, quanto per il caso che importi una minore spesa e quindi diminuzione dell'anticipazione pattuita.

Parimenti saranno nel contratto stabilite le guarentigie per l'esatto adempimento e gli effetti dell'inadempienza.

Art. 52.

La somma determinata nel contratto di anticipazione sarà versata, alla scadenza dei termini stabiliti nel contratto stesso, nella tesoreria dello Stato:

1° se l'anticipazione è fatta per linee navigabili della prima, seconda o terza classe:

2° se, essendo fatta per le linee navigabili della quarta classe, lo Stato abbia assunto impegno di dare il concorso facoltativo previsto dall'art. 14 del testo unico approvato con R. decreto 11 luglio 1913, n. 959, o debba dare il concorso obbligatorio ai termini dell'art. 15 del testo unico medesimo.

In questi casi l'approvazione del contratto di anticipazione sarà data mediante decreto Reale a norma dell'articolo del testo unico suddetto.

Art. 53.

Quando l'anticipazione avviene per una linea di quarta classe nella cui spesa non concorre lo Stato, il contratto è perfetto ed esecutivo in forza della sola regolare stipulazione tra la Società e il Consorzio volontario, rimanendo lo Stato affatto estraneo al rapporto che si costituisce.

Art. 54.

Ove accada che l'opera, per la quale si è stipulato un contratto di anticipazione, più non si esegua, il contratto si risolve di diritto al momento in cui ne sarà data alla Società notizia.

In ogni contratto debbono sempre essere disciplinati gli effetti della risoluzione nel caso previsto in questo articolo.

CAPO V.

Concessione di opere e di mezzi di navigazione

Art. 55.

Le concessioni di cui all'art. 27 del testo unico approvato con R. decreto 11 luglio 1913, n. 959, può avere per oggetto soltanto:

a) il ristabilimento o la costruzione e manutenzione di tutte o di alcune parti delle opere in uno od in più corsi d'acqua della 2ª, 3ª e 4ª classe;

b) l'impianto e l'esercizio di tutti o di alcuni dei mezzi di navigazione occorrenti su uno o più corsi d'acqua della 2ª, 3ª e 4ª classe;

c) la esecuzione delle opere e degli impianti di cui ai precedenti capoversi.

Quando un corso d'acqua sia iscritto nella 1ª classe nei riguardi militari ed in una delle altre classi nei riguardi commerciali e industriali, la concessione può aver luogo solo per le opere e per gli impianti da stabilire nell'interesse commerciale e industriale.

Sulle domande di concessione si provvede con decreto Reale, a norma dell'art. 31 del testo unico approvato con R. decreto 11 luglio 1913, n. 959.

Art. 56.

Nel caso di concessione di opere e di mezzi di navigazione il corrispettivo è costituito:

a) dalla utilizzazione delle aree espropriate a norma degli articoli 26 e 27;

b) dai contributi di cui agli articoli 28 a 36;

c) dalla utilizzazione delle nuove o maggiori portate d'acqua e delle nuove o maggiori energie idrauliche a norma degli articoli 42 a 44;

d) delle tasse per servizi di meccanismi, di cui agli articoli 37 a 41;

e) dall'importo delle opere di ristabilimento a carico dello Stato nei casi di cui agli articoli 35 (secondo capoverso) e 38 della legge 2 gennaio 1910, n. 9.

Tale corrispettivo è limitato:

1° ai cespiti di cui ai capoversi *a*, *b*, *c*, *e*, nel caso di concessione di sole opere;

2° al cespite di cui al capoverso *d*; nel caso di concessione di soli mezzi di navigazione.

Art. 57.

Negli elementi prescritti dall'art. 30 del testo unico approvato con R. decreto 11 luglio 1913, n. 959, il richiedente la concessione deve tenere distinte opere e meccanismi secondo la distinzione dell'art. 4 del testo unico medesimo, ed, a seconda dei casi, indicare, per ogni genere e per ogni specie di opere e di meccanismi, il rispettivo costo presuntivo.

In corrispondenza di tale distinzione, deve similmente tenere distinti ed indicare separatamente i diversi cespiti a norma dell'articolo precedente.

Art. 58.

Quando dal piano finanziario, di cui all'art. 30, comma *c*), del testo unico approvato con R. decreto 11 luglio 1913, n. 959, risulti la necessità di un supplemento di corrispettivo, la sovvenzione annua a carico dello Stato e degli enti interessati stabilita dal testo unico medesimo, non può eccedere la passività annua prevista nel piano stesso.

Accordata la sovvenzione, essa non può essere variata, ma a favore dello Stato e degli altri enti sovventori è stabilita una graduale compartecipazione al prodotto lordo ultra iniziale in misura non maggiore del 20 0/0.

A tale effetto il prodotto lordo iniziale è rappresentato dal complesso dei corrispettivi stabiliti nel piano finanziario, aumentati della sovvenzione.

Il concessionario può in ogni tempo esonerarsi dall'obbligo della compartecipazione del prodotto con gli enti sovventori, rinunciando alle quote di sovvenzione non ancora riscosse.

Art. 59.

Il richiedente la concessione, ove voglia valersi del diritto alle espropriazioni previste dall'art. 18 del testo unico approvato con R. decreto 11 luglio 1913, n. 959, deve unire al progetto esecutivo, prescritto dall'art. 30 del detto testo unico, il piano e la relazione di cui all'art. 26 del presente regolamento.

Quando l'approvazione del progetto esecutivo delle opere che si danno in concessione comprenda anche l'approvazione del piano delle aree od edifici da espropriare, compete al solo concessionario procedere a tale espropriazione, ed a lui passano per tutta la durata della concessione i rapporti di diritto, attivi e passivi, che dalla espropriazione stessa derivano, secondo le disposizioni contenute nel capo III, sezione 1ª, del presente regolamento.

Art. 60.

Il concessionario può concordare con ogni proprietario, commerciale od industriale, che riceva beneficio diretto dalle opere nuove date in concessione, la misura del contributo, i modi e termini del pagamento e le garanzie del credito.

Art. 61.

La proposta di cui all'art. 39 per le tasse d'uso dei meccanismi è fatta dal concessionario.

Il concessionario deve anche indicare il modo di riscossione delle tasse stesse.

Art. 62.

Delle nuove o maggiori portate d'acqua e delle nuove o maggiori energie idrauliche ottenute con la esecuzione delle opere di navigazione il concessionario può disporre per uso agricolo o industriale, salve le riserve di cui all'art. 44 e le limitazioni e condizioni necessarie a tutela del regime idraulico, dell'esercizio della navigazione e del diritto spettante allo Stato sulle portate ed energie stesse al termine della concessione.

Pertanto, prima dell'uso delle nuove portate ed energie, il concessionario deve ottenere il nulla osta dal Ministero dei lavori pubblici, che decide d'accordo con quello delle finanze.

Per le nuove o maggiori portate e per le nuove o maggiori energie, ottenute da opere nuove di navigazione in un canale patrimoniale, i rapporti di privato interesse sono regolati tra il concessionario e l'ente cui il canale appartiene.

Art. 63.

La somma da corrispondersi al concessionario per le opere di ristabilimento nel caso in cui all'art. 80 del testo unico approvato con R. decreto 11 luglio 1913, n. 959, è quella risultante dai progetti approvati dal Governo.

Essa non è suscettiva nè di diminuzione nè di aumento se il costo effettivo dell'opera nuova diminuisca, o per qualsiasi causa superi il preventivo.

Art. 64.

Le Provincie ed i Comuni, quando siano tenuti a contribuire e si trovino nel caso di cui all'art. 22 del testo unico approvato con R. decreto 11 luglio 1913, n. 959, possono, al momento della concessione liberarsi da ogni obbligo di concorso, cedendo al conces-

sionario il diritto d'imporre e riscuotere in loro vece le tasse di pedaggio, disciplinate nel capo III, sezione V, del presente regolamento.

Art. 65.

Le nuove opere ed i nuovi impianti, la cui opportunità sia riconosciuta durante la concessione con decreto del ministro dei lavori pubblici, formano oggetto di nuove concessioni.

Il concessionario delle precedenti opere ha però diritto alla prelazione alle condizioni stabilite per la nuova concessione e deve esercitare tale diritto sotto pena di decadenza, entro due mesi dalla data in cui sia stato interpellato dal Ministero dei lavori pubblici.

Rifiutata la prelazione o decorso il termine senza che la prelazione stessa sia stata esercitata, il Governo provvede alla concessione a favore di altri richiedenti, alle identiche condizioni comunicate al concessionario delle opere esistenti.

Art. 66.

Nell'atto di concessione sono stabiliti i casi di decadenza, di esecuzioni d'ufficio e le clausole penali per le infrazioni degli obblighi assunti dal concessionario.

Art. 67.

La decadenza è dichiarata per decreto Reale su proposta del ministro dei lavori pubblici, d'accordo con quelli d'agricoltura, industria e commercio e del tesoro, su conforme parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato.

Per le opere e per gl'impianti in canali navigabili patrimoniali, il decreto Reale di decadenza è fatto d'accordo anche col ministro delle finanze.

Per la decadenza di concessioni relative a linee navigabili di 3ª classe, eccettuato il caso in cui all'art. 13 del testo unico approvato con R. decreto 11 luglio 1913, n. 959, e per quelle di 4ª classe, deve essere anche previamente intesa la rappresentanza del Consorzio.

Art. 68.

Nel caso di domande occorrenti di diversa data, per la determinazione del saggio lordo di capitolazione, a norma ed agli effetti dell'art. 36 del testo unico approvato con R. decreto 11 luglio 1913, n. 959, è assunto, per tutte, il trimestre anteriore alla presentazione della domanda di data più antica.

Nel caso di variazioni presentate da uno stesso richiedente, resta fisso il trimestre anteriore alla data della domanda, salvo che le variazioni richieste o nuove disposizioni di legge non mutino sostanzialmente le risultanze del piano allegato allegato alla domanda stessa.

CAPO VI.

Disposizioni varie

—

Art. 69.

Con altri regolamenti sarà provveduto per l'esecuzione delle norme di legge relative:

a) ai raccordi ed allacciamenti dei porti e scali lacuali e fluviali con prossime linee ferroviarie e tramviarie;

b) alla polizia della navigazione sui laghi, fiumi e canali in relazione anche dei servizi pubblici di trasporto;

c) alla soppressione, sostituzione e modificazione dei regolamenti per l'esercizio della navigazione.

Art. 70.

Fino a quando non sia provveduto a norma del precedente articolo, si osserveranno, per i raccordi e gli allacciamenti, le seguenti disposizioni:

1° la dichiarazione d'opportunità dei raccordi e degli allacciamenti, è emessa con decreto del ministro dei lavori pubblici, inteso il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

2° i contributi a carico degli esercenti delle linee ferroviarie o tramviarie allacciate o raccordate, o delle linee di navigazione, o degli stabilimenti che si giovino dei raccordi e degli allacciamenti sono determinati in ragione del rispettivo vantaggio con le norme e per il termine, stabiliti nel capo 3°, sezione 2°;

3° le tariffe, per l'uso dei tronchi raccordati od allacciati, sono approvate dal Ministero dei lavori pubblici e possono essere determinate in modo da comprendere una quota di ammortamento delle spese di impianto ed a titolo di rimborso delle spese di manutenzione e di ampliamento con i criteri e nei limiti di cui al capo 3°, sezione 3ª, la parte di tariffa corrispondente alla quota di ammortamento e di ampliamento sarà versata fra i proventi di cui al capo 3°, con le norme che saranno stabilite nel decreto stesso d'approvazione delle tariffe.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro segretario di Stato pei lavori pubblici
E. SACCHI.

Il numero 61 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti de Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti il R. decreto 3 gennaio 1907, n. IV (parte supplementare), che autorizza la Camera di commercio ed arti di Udine ad imporre un'annua tassa sui commercianti ed industriali del distretto camerale, ed il R. decreto 30 giugno 1907, n. CCLXXXV (parte supplementare), che approva il regolamento per l'applicazione e la riscossione della tassa medesima;

Visti la legge 20 marzo 1910, n. 121, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria e il regolamento approvato con il R. decreto 19 febbraio 1911, n. 245;

Viste le deliberazioni della Camera di commercio e industria di Udine del 30 aprile e 31 ottobre 1913;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato e reso esecutivo il nuovo regolamento per l'applicazione e la riscossione della tassa sugli esercenti commerci e industrie nel distretto della Camera di commercio e industria di Udine secondo l'unito testo, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal ministro proponente.

Art. 2.

È abrogato il regolamento per l'applicazione e la riscossione della tassa a favore della Camera di commercio ed arti di Udine approvato con R. decreto 30 giugno 1907, n. CCLXXXV (parte supplementare).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1914.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

Visto: *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

REGOLAMENTO
per l'applicazione e riscossione della tassa della Camera di commercio e industria di Udine.

Art. 1.

Tutti gli anni gli agenti delle imposte della provincia di Udine, a richiesta e a spese della Camera di commercio, compileranno, distintamente per ogni Comune, gli elenchi dei redditi, principali e suppletivi, soggetti all'imposta di ricchezza mobile, compresi nella categoria *B* e nel gruppo XXVI della categoria *C*, e, autenticati i detti elenchi con la propria firma, li spediranno alla Camera non più tardi del 31 gennaio.

Art. 2.

Le Società commerciali e industriali, le ditte e in generale tutti coloro che, avendo altrove la sede principale del loro commercio o della loro industria, hanno nella provincia di Udine una o più filiali, succursali, agenzie, rappresentanze, od esercizi qualsiasi, dai quali traggono un utile, sono soggetti alla tassa della Camera di commercio di Udine per il reddito imponibile dell'esercizio o degli esercizi esistenti nella provincia di Udine.

Art. 3.

La Camera iscrive nei ruoli della tassa:

a) i contribuenti aventi la sede nel distretto camerale, ai quali sarà applicato il reddito già accertato e reso definitivo dalle locali agenzie delle imposte;

b) i contribuenti che esercitano i loro commerci e le loro industrie anche in altri distretti camerali, secondo l'art. 2 del presente regolamento, per i quali la Camera provvederà direttamente all'accertamento del reddito imponibile.

Art. 4.

Per l'applicazione della tassa camerale i contribuenti saranno divisi in 16 classi in proporzione dei loro redditi ed in base alla tabella approvata con il R. decreto 3 gennaio 1907, n. IV (parte supplementare).

Le tasse indicate nella suddetta tabella rappresentano il limite massimo, entro il quale la Camera dovrà annualmente, salvo approvazione del Ministero di agricoltura, industria e commercio, stabilire la quota di tassa da applicarsi per ciascuna classe.

Art. 5.

Gli esercenti indicati nell'art. 2 dovranno, entro il 15 gennaio di ciascun anno, dichiarare alla segreteria della Camera i redditi attribuiti al proprio esercizio, stabilimento, succursale, agenzia o rappresentanza, esistente nella provincia di Udine.

Entro lo stesso termine dovranno essere denunciati i redditi degli esercizi nuovi.

I procuratori, institori, rappresentanti ed agenti di ditte e Società estere e nazionali sono sottoposti allo stesso obbligo per l'esercizio da essi rappresentato nella provincia di Udine.

La Camera potrà rettificare le suddette denuncie, assumendo informazioni presso le agenzie delle imposte anche di altre Provincie, ovvero da altre fonti.

Art. 6.

La Camera, trascorso il termine di cui all'art. 5, procederà d'ufficio all'accertamento dei redditi non denunciati, in conformità all'ultimo capoverso dell'art. 5.

Art. 7.

La suddivisione dei redditi, riferentisi a ditte che hanno esercizi commerciali o industriali nella circoscrizione della Camera di Udine e in quella di altre Camere, è fatta d'accordo fra le Camere interessate, e, mancando l'accordo, da un collegio di tre arbitri nominati dal Consiglio superiore del commercio, a tenore dell'art. 46 della legge 20 marzo 1910, n. 121, e degli articoli 31 e seguenti del regolamento annesso.

Art. 8.

Gli accertamenti e le rettifiche d'ufficio saranno notificati ai singoli contribuenti col mezzo di lettera raccomandata, o dei messi della Camera pel comune di Udine.

I reclami contro gli accertamenti e le rettifiche d'ufficio dovranno essere presentati in carta bollata da cent. 60 alla Camera di commercio entro venti giorni dalla data della notifica.

Art. 9.

Ricevuti i ruoli di cui all'art. 1 ed accertati i redditi di cui agli articoli 2, 5, 6, 7 e 8, la Camera, non più tardi del 15 febbraio, forma le matricole della tassa per ciascun comune della circoscrizione camerale, nelle quali dovranno essere indicati:

a) il numero progressivo;

b) il cognome e nome o ragione sociale della ditta contribuente;

c) la qualità dell'esercizio;

d) il reddito imponibile.

Art. 10.

Le matricole, appena compilate, sono trasmesse ai sindaci dei Comuni, che dovranno pubblicarle, per 10 giorni, all'albo.

Entro lo stesso termine, per mezzo dei messi comunali, i sindaci dovranno notificare agli interessati gli avvisi, compilati dalla Camera, per le nuove iscrizioni e per le singole variazioni di tassa in confronto dell'anno precedente.

Art. 11.

Trascorsi i dieci giorni, i sindaci immediatamente restituiranno le matricole alla Camera, munite della dichiarazione dell'eseguita pubblicazione.

Art. 12.

I reclami dovranno essere presentati dagli interessati alla Camera di commercio, in carta da bollo da centesimi 60, entro dieci giorni dalla pubblicazione della matricola o dalla notificazione personale.

Art. 13.

Decorso detto termine la Camera compila, in base alla matricola, il ruolo delle partite non contestate o definite, per ciascun Comune della Provincia.

Il ruolo dovrà indicare:

a) il numero progressivo;

b) il cognome e nome o ragione sociale della ditta contribuente;

c) la qualità dell'esercizio;

d) il reddito imponibile di ricchezza mobile;

e) il numero della classe della tassa camerale;

f) il corrispondente ammontare della tassa;

g) le eventuali osservazioni.

Art. 14.

Non più tardi del 15 marzo la Camera trasmette i ruoli, in piego raccomandato, al prefetto, il quale, dopo averne accertata la regolarità, col proprio visto li rende esecutivi.

Art. 15.

I ruoli verranno quindi pubblicati presso la Camera di commercio se riferentisi al comune di Udine, presso i singoli Municipi se riferentisi ai comuni della provincia, e rimarranno esposti al pubblico per giorni 8 a partire dalla data dell'avviso di pubblicazione, che sarà emesso dal presidente della Camera e dovrà essere affisso all'albo della Camera e di ciascun Comune della provincia.

L'avviso annuncerà il deposito dei ruoli nell'ufficio camerale e negli uffici comunali.

Esso indicherà anche il tempo e il luogo nei quali si dovrà fare il pagamento di ciascuna rata della tassa.

Art. 16.

Trascorso il termine di 8 giorni, di cui all'art. 15, i sindaci dovranno immediatamente consegnare al rispettivo esattore comunale o consorziale i ruoli muniti della relazione delle avvenute pubblicazioni, di cui all'articolo medesimo, ritirandone ricevuta indicante l'ammontare della somma complessiva iscritta in ruolo e la data della consegna.

I sindaci, appena eseguita la consegna dei ruoli agli esattori, trasmetteranno direttamente alla Camera una copia conforme della ricevuta rilasciata dall'esattore, insieme con una copia dell'avviso di cui all'art. 15 corredata anche essa della dichiarazione dell'avvenuta affissione.

Art. 17.

La consegna dei ruoli agli esattori rende questi responsabili verso la Camera dell'ammontare dell'intera somma inscritta nei ruoli stessi.

Art. 18.

I contribuenti potranno ricorrere contro la tassazione presentando, entro un mese dalla cessata pubblicazione dei ruoli, alla Camera di commercio o al sindaco del rispettivo Comune, reclamo steso su carta bollata da centesimi 60.

Art. 19.

I ricorsi contro le risultanze dei ruoli potranno essere fatti soltanto per i seguenti motivi: iscrizione di partite contestate o non definite, omissione della prescritta notificazione individuale, errore materiale.

Art. 20.

Il Consiglio camerale, sentita la Commissione delegata all'esame dei ricorsi, giudicherà su questi in via amministrativa e le decisioni saranno dalla presidenza notificate ai contribuenti.

Art. 21.

Le cessazioni o riduzioni di reddito dànno diritto alla restituzione totale o parziale della tassa, purchè le domande siano presentate non oltre un anno dalla data del decreto dell'Intendenza di finanza che abbia riconosciuta la cessazione del reddito ed ordinato lo sgravio della relativa imposta di ricchezza mobile, e siano accompagnate dal decreto su accennato.

Art. 22.

I contribuenti non iscritti nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile della provincia di Udine dovranno avvalorare le loro domande di sgravio con i documenti che crederanno opportuni.

Art. 23.

Contro le decisioni della Camera il contribuente potrà ricorrere all'autorità giudiziaria, a sensi dell'art. 47 della legge sulle Camere di commercio.

Art. 24.

Tanto i ricorsi prodotti in via amministrativa alla Camera di commercio, quanto i reclami in sede giudiziaria, non sospendono la riscossione della tassa, ma, se accolti, dànno diritto al rimborso.

Art. 25.

La percezione della tassa camerale è regolata con le stesse norme e privilegi, coi quali viene regolata la percezione delle tasse governative, e sarà fatta per mezzo degli esattori comunali e consorziali, i quali dovranno curare le esazioni alle prescritte scadenze.

Gli aggi di riscossione da corrispondersi agli esattori sono uguali a quelli stabiliti per le imposte erariali.

Art. 26.

La tassa camerale sarà pagata ogni anno dai contribuenti in due rate, nelle epoche che la Camera fisserà e renderà note con l'avviso di cui all'art. 15 e che coincideranno con le rate delle imposte dirette.

Art. 27.

Gli esattori verseranno al cassiere della Camera di commercio l'intero ammontare di ciascuna rata, dedotto l'aggio.

L'esattore che non abbia eseguito, nel termine di legge, i versamenti, o li abbia eseguiti solo in parte, incorrerà nella multa di quattro centesimi per ogni lira non versata.

Art. 28.

Saranno rimborsate dalla Camera agli esattori le quote inesigibili per insolvibilità o irreperibilità dei contribuenti, quando gli esattori presentino un certificato dell'agenzia delle imposte che provi il rimborso già avvenuto da parte dell'erario delle corrispondenti quote d'imposta di ricchezza mobile.

Art. 29.

In ogni altro caso non previsto dal presente regolamento saranno applicabili le disposizioni della legge e del regolamento per l'imposta di ricchezza mobile.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro d'agricoltura, industria e commercio
NITTI.

Il numero 66 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 7 del Nostro decreto 22 gennaio 1914, n. 19;

Vista la tabella *F* allegata al decreto medesimo;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le colonie, di concerto con quelli degli affari esteri e del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 1° febbraio 1914, nel ruolo organico del personale diplomatico approvato con la legge 9 giugno 1907, n. 298, è aumentato un posto di ministro plenipotenziario di 2ª classe.

La relativa spesa, in L. 10 mila annue, farà carico al Ministero delle colonie e sarà soddisfatta colle norme del R. decreto 8 maggio 1913, n. 419.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1914.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI — BERTOLINI — DI SAN GIULIANO — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli*: FINOCCHIARO-APRILE.

Il numero 87 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83;

Visti la legge 6 luglio 1912, n. 749, e il R. decreto 20 novembre 1912, n. 1205;

Visto il R. decreto 20 marzo 1913, n. 289 e la legge testo unico 30 giugno 1889, n. 6144;

Visto il R. decreto 6 febbraio 1913, n. 69;

Ritenuta la necessità di unificare, coordinare e completare in conformità delle mutate condizioni della sicurezza pubblica nella Tripolitania e nella Cirenaica, le varie disposizioni emanate dall'autorità pubblica, relative alla detenzione ed al porto d'armi, nonchè alla caccia con armi da fuoco e allo sparo delle armi stesse;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È vietato ai sudditi italiani e stranieri la detenzione di qualsiasi arma bianca o da fuoco, salvo quelle da punta o da taglio che siano indispensabili all'esercizio del proprio mestiere, professione od arte, e quelle strettamente necessarie agli usi domestici.

È vietato altresì ogni deposito di munizioni e di materie esplodenti.

I contravventôri ai suddetti divieti sono puniti con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa fino a lire tremila.

Nel caso che si tratti di raccolta di armi, fatta con intenzione dolosa, si applicano le pene stabilite dall'art. 2 del decreto 13 novembre 1911, del comandante in capo del corpo di spedizione per gli autori di atti commessi contro la sicurezza del corpo di spedizione.

In ogni caso si procede alla confisca delle armi e delle munizioni.

Art. 2.

È data facoltà al governatore, concorrendo speciali ragioni di sicurezza pubblica, di autorizzare indigeni appartenenti a determinate tribù, villaggi e altri aggregati di popolazione, a conservare le armi, con le modalità che si stabiliranno caso per caso.

Art. 3.

Il primo comma dell'art. 10 della legge di pubblica sicurezza, testo unico 30 giugno 1889, n. 6144, è così modificato:

« Oltre i casi previsti dal Codice penale, è proibita la raccolta delle armi di qualsiasi specie, o di parti di esse, di munizioni, uniformi militari o altri oggetti destinati all'armamento o allo equipaggiamento di truppe ».

Art. 4.

I cittadini o stranieri e i notabili indigeni possono ottenere la licenza di porto d'armi, secondo la legge di pubblica sicurezza testo unico 30 giugno 1889, sopra citata, e il relativo regolamento.

Le licenze ottenute nel Regno, all'arrivo del titolare in colonia, devono essere presentate pel visto delle autorità di pubblica sicurezza, le quali, in caso di speciali esigenze, possono sospenderle o ritirarle.

Qualsiasi licenza può essere revocata a norma della legge di pubblica sicurezza.

Art. 5.

La caccia con armi da fuoco deve essere autorizzata ed è disciplinata con disposizione dei governatori, previa autorizzazione del ministro delle colonie.

Art. 6.

Lo sparo delle armi da fuoco, senza evidente necessità o senza la preventiva autorizzazione delle autorità di pubblica sicurezza, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire duemila, salvo che il fatto costituisca reato punibile con pena più grave.

Art. 7.

Nelle zone non ancora dichiarate di Governo civile, si applicano le disposizioni contenute nei precedenti articoli, salvo che i governatori non dispongano diversamente, a mezzo di bandi, giusta le facoltà loro spettanti in forza del 2° comma dell'art. 9 del R. decreto 9 gennaio 1913, n. 39.

Art. 8.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente decreto.

Nulla è innovato alle disposizioni vigenti circa l'importazione delle armi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 gennaio 1914.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — BERTOLINI.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 343 del testo unico approvato con Nostro decreto 12 ottobre 1913, n. 1261, delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908;

Visto il Nostro decreto 31 marzo 1912 con cui fu nominato R. commissario per l'Unione messinese dei proprietari danneggiati dal terremoto, il comm. avv. Federico Rejna;

Ritenuto che questi ha presentato le sue dimissioni dalla carica;

Sulla proposta dei Nostri ministri, segretarii di Stato pei lavori pubblici, il tesoro e l'agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono accettate le dimissioni del comm. avv. Federico Rejna dalla carica di R. commissario per l'Unione messinese dei proprietari danneggiati dal terremoto, ed è nominato in sua sostituzione il comm. avv. Cesare Cagli, direttore capo divisione presso il Ministero dei lavori pubblici, il quale cessa temporaneamente dal servizio di detta Amministrazione ed è messo fuori ruolo a termini degli articoli 344 e 345 del citato testo unico.

I ministri proponenti sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che avrà effetto dal 1° febbraio 1914, e sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1914.

VITTORIO EMANUELE

TEDESCO — NITTI — SACCHI.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

AVVISO.

L'estrazione delle obbligazioni del prestito Blount per l'ammortamento al 1° aprile p. v. non avrà luogo essendosi, ai termini della convenzione stipulata il 12 aprile 1865 tra il cessato Governo Pontificio e i signori Eduardo Blount e C.i, provveduto all'ammortamento stesso mediante acquisti in Borsa.

Roma, 16 febbraio 1914.

Il direttore generale
GARBAZZI.

Il direttore capo di divisione
G. AMBROSO.

1° AVVISO.

Il signor Giovanelli Enrico, R. economo generale dei benefizi vacanti in Milano, nella rappresentanza del vacante beneficio vicariale curato di Cascina Nuova, frazione di Bollate (Milano), ha diffidato a mezzo dell'ufficiale giudiziario Giovanni Longhi, addetto alla pretura di Gallarate, il 25 gennaio 1914 il sacerdote Antonio Zocchi a consegnarli, entro il termine di sei mesi dalla data della 1ª pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale* del Regno, il certificato cons. 3,50 0[0 già 3,75 0[0 n. 145.019 di L. 617,50, intestato alla vicaria parrocchiale perpetua di Cascina Nuova, frazione di Bollate (Milano), dal ricordato sacerdote Zocchi indebitamente detenuto.

A termine dell'art. 88 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298;

Si notifica

che, trascorso il termine di sei mesi dalla data della 1ª pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute opposizioni, il predetto certificato di rendita sarà ritenuto di nessun valore e l'Amministrazione del Debito pubblico darà corso alla domanda di rinnovazione del titolo presentata dal signor Giovanelli.

Roma, 16 febbraio 1914.

Il direttore generale
GARBAZZI.

***Rettifiche d'intestazione* (1ª pubblicazione).**

Si è dichiarato che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	Intestazione da rettificare	Tenore della rettifica
1	2	3	4	5
3,50 %	362877	3339 —	Cerutti Giuseppe fu Giovanni, minore, sotto la patria potestà della madre Poggi *Maria* fu Giuseppe vedova Cerutti, domiciliato in Voghera con usufrutto a Poggi *Maria* fu Giuseppe, vedova di Cerutti Giovanni	Cerutti Giuseppe fu Giovanni, minore, sotto la patria potestà della madre Poggi *Giacinta-Giuseppa-Maria-Marina* fu Giuseppe, vedova Cerutti, domiciliato in Voghera, con usufrutto a Poggi *Giacinta-Giuseppa-Maria-Marina* fu Giuseppe, ecc., come contro
»	445194	115 50	Cerutti Giuseppe fu Giovanni, minore, sotto la patria potestà della madre Poggi *Maria* fu *Carlo* vedova di Cerutti Giovanni, domiciliato a Voghera; con usufrutto a Poggi *Maria* fu *Carlo* vedova di Cerutti Giovanni	Intestata e vincolata d'usufrutto come alla prima iscrizione
»	141128	24 50	Catacchio *Serafina* fu Nicola, minore, sotto la curatela del marito Papagno Pasquale di Francesco, domiciliata in Bari	Catacchio *Maria-Sofia* fu Nicola, minore, ecc., come contro
»	592652	42 —	Formento Rosaria fu Lorenzo, *nubile*, domiciliata a Santa Lucia del Mela (Messina)	Formento Rosaria fu Lorenzo, *minore, sotto la tutela di Marullo Mario fu Cosimo*, ecc., come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298,

si diffida

chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 14 febbraio 1914.

Il direttore generale
GARBAZZI.

Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 18 febbraio 1914, in L. 100,34.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ispettorato generale del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (Divisione portafoglio).

17 febbraio 1914.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt oggi
3.50 % netto. . .	97.16 59	95.41 59	96 70 94
3.50 % netto (1902)	96.38 12	94.63 12	95.92 47
3 % lordo	64.87 50	63.67 50	63 95 20

CONCORSI

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Veduto il regolamento generale sugl'Istituti superiori di studi commerciali, approvato con R. decreto 1° agosto 1913, n. 1223;

Decreta:

È aperto il concorso per professore straordinario di Banco Modello nel R. Istituto superiore di studi commerciali in Roma.

I concorrenti dovranno far pervenire al Ministero (Ispettorato generale del commercio) la loro domanda in carta bollata da L. 1,22 e vi dovranno unire:

a) un'esposizione in carta libera e in cinque copie della loro operosità scientifica ed eventualmente didattica;

b) un elenco in carta libera in sei copie dei titoli e delle pubblicazioni che presentano;

c) i loro titoli e le loro pubblicazioni, queste ultime in cinque esemplari. Sarà consentita la presentazione di un minor numero di esemplari solo quando si tratti di lavori pubblicati da molto tempo ed esauriti in commercio;

d) il loro atto di nascita debitamente legalizzato.

Sono ammessi soltanto lavori pubblicati e tra questi dev'esservi almeno una memoria originale concernente la disciplina che è oggetto della cattedra messa a concorso.

In nessun caso saranno accettate bozze di stampa.

I concorrenti che non appartengano all'insegnamento o all'Amministrazione governativa devono inoltre presentare il certificato penale di data non anteriore di oltre un mese a quella del presente bando.

Il termine utile per la presentazione delle domande è di quattro mesi dalla data della prima pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta ufficiale*.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno dopo il giorno stabilito, anche se presentate in tempo utile alle autorità locali ed agli uffici postali e ferroviari e non saranno neppure accettate, dopo il giorno stesso, nuove pubblicazioni o parti di esse e qualsiasi altro documento.

Roma, 23 dicembre 1913.

Il ministro
NITTI.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Veduto il regolamento generale sugli Istituti superiori di studi commerciali, approvato con R. decreto 1° agosto 1913, n. 1223;

Decreta:

È aperto il concorso per professore incaricato di lingua francese nel R. Istituto superiore di studi commerciali di Torino.

I concorrenti dovranno far pervenire al Ministero (Ispettorato generale del commercio) la loro domanda in carta bollata da L. 1.22 e vi dovranno unire:

a) un'esposizione in carta libera ed in cinque copie, della loro operosità scientifica ed eventualmente didattica;

b) un elenco in carta libera in sei copie, dei titoli e delle pubblicazioni che presentano;

c) i loro titoli e le loro pubblicazioni; queste ultime in cinque esemplari.

Sarà consentita la presentazione di un minor numero di esemplari solo quando si tratti di lavori pubblicati da molto tempo ed esauriti in commercio;

d) il loro atto di nascita debitamente legalizzato.

Sono ammessi soltanto lavori pubblicati e tra questi deve esservi almeno una memoria originale concernente la disciplina che è oggetto della cattedra messa a concorso.

In nessun caso saranno accettate bozze di stampa.

I concorrenti che non appartengono all'insegnamento e all'Amministrazione governativa devono inoltre presentare il certificato penale di data non anteriore di oltre un mese a quella del presente avviso.

Il termine utile per la presentazione delle domande è di due mesi dalla data della prima pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta ufficiale*.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno dopo il giorno stabilito, anche se presentate in tempo utile alle autorità locali od agli uffici postali e ferroviari e non saranno neppure accettate, dopo il giorno stesso, nuove pubblicazioni o parti di esse e qualsiasi altro documento.

Il vincitore sarà nominato col titolo di incaricato e colla retribuzione di L. 2000 annue, da pagarsi in dodicesimi posticipati.

Dopo due conferme e tre anni di non interrotto esercizio si intenderà tacitamente confermato.

Il vincitore, inoltre, avrà diritto a raggiungere gradatamente, a partire dal giorno della prima nomina, per quinquenni, lo stipendio massimo di L. 4000.

Roma, 19 dicembre 1913.

Il ministro
NITTI.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Veduta la legge 5 giugno 1913, n. 541, che ha approvato il ruolo organico del personale delle dogane;

Veduto il R. decreto 28 dicembre 1913, n. 1498, riguardante le norme per il conferimento dei posti di volontario-aiutante nelle dogane stesse;

Veduto il testo unico delle leggi sullo stato degl'impiegati civili, approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693 ed il regolamento generale per la sua esecuzione, approvato con R. decreto del 24 novembre 198, n. 756;

DETERMINA:

Art. 1.

È aperto un concorso a n. 280 posti di volontario-aiutante nell'Amministrazione delle dogane da conferirsi nelle proporzioni e modi seguenti:

a) per un quarto mediante esame di concorso fra i sottufficiali della R. guardia di finanza, presenti al corpo, aventi non meno di dieci e non più di venti anni di servizio, i quali siano riconosciuti fisicamente idonei e di buona condotta;

b) per un quarto agli applicati e disegnatori del ruolo ordinario del personale del catasto e dei servizi tecnici di finanza, e ai disegnatori computisti del ruolo aggiunto del personale medesimo, di età non superiore ai quarantacinque anni, i quali, in seguito ad un esperimento, siano riconosciuti idonei alle funzioni di volontario-aiutante;

c) per due quarti mediante esame di concorso fra i cittadini del Regno che non abbiano superato i venticinque anni di età e siano provveduti di licenza tecnica o ginnasiale.

Art. 2.

L'esame di concorso di cui alle lettere *a)* e *c)* del precedente articolo avrà luogo in base al programma allegato, che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

Le prove scritte dell'esame di concorso avranno luogo nei giorni 12 e 13 maggio 1914 presso le Intendenze di finanza di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia. Quelle orali avranno luogo in Roma, presso il Ministero delle finanze, nei giorni da destinarsi.

Art. 4.

I sottufficiali del corpo della R. guardia di finanza dovranno presentare le domande di ammissione al concorso, in carta bollata da lire una, non più tardi del giorno 25 marzo 1914 al comando di circolo da cui dipendono, il quale, con la indicazione del giorno in cui furono presentate, le trasmetterà senza indugio e direttamente al Ministero delle finanze (Direzione generale delle gabelle - Divisione II) unendovi i verbali della visita medica, le copie del foglio matricolare e i prospetti caratteristici. I detti aspiranti dovranno nelle domande designare la sede, fra quelle indicate all'art. 3, presso la quale intendono di sostenere le prove scritte ed obbligarsi, nel caso di riuscita nel concorso, a raggiungere la residenza che sarà loro assegnata. Alle domande dovranno allegare il ritratto autenticato nel modo indicato al n. 8 del successivo art. 6. Il requisito dell'anzianità di servizio nel corpo della R. guardia di finanza (compreso quello eventualmente prestato nel R. esercito) dovrà essere posseduto nel periodo che intercede fra la data del presente decreto ed il 25 marzo 1914, giorno in cui scade il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 5.

Gli altri concorrenti, di cui alla lettera *c)* dell'art. 1 del presente decreto, dovranno presentare le domande di ammissione al concorso, in carta bollata da lire una, non più tardi del giorno 25 marzo 1914 alla Intendenza di finanza della Provincia nella quale risiedono.

L'Intendenza, quando le abbia riconosciute regolari e debitamente documentate, le trasmetterà senza indugio - munite della indicazione del giorno in cui furono presentate - mano mano che le avrà ricevute, al Ministero delle finanze (Direzione generale delle gabelle - Divisione II).

Nelle domande gli aspiranti dovranno:

a) indicare con precisione il loro recapito;

b) designare la sede, fra quelle indicate nell'art. 3, presso la quale intendono di sostenere le prove scritte;

c) obbligarsi nel caso di riuscita nel concorso e di conseguente nomina a volontario, a raggiungere a proprie spese la residenza che sarà loro assegnata;

d) dichiarare di avere i mezzi sufficienti per prestare servizio gratuitamente nel periodo di volontariato che non potrà durare meno di tre mesi.

Art. 6.

I documenti, debitamente legalizzati da porsi a corredo delle domande, sono:

1° certificato di cittadinanza italiana;

2° certificato penale, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale;

3° certificato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha il domicilio o l'abituale residenza;

4° certificato medico dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica e che ha l'attitudine necessaria all'impiego cui aspira;

5° atto di nascita da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, ha non meno di 18 e non più di 25 anni compiuti di età;

6° documento dal quale risulti che l'aspirante ha ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento;

7° certificato di licenza di ginnasio o di scuola tecnica, o altro titolo di grado superiore. Non sono ammessi i titoli equipollenti;

8° ritratto recente del candidato, con firma di lui, e con dichiarazione di notaio od altra pubblica autorità, che comprovi la identità della persona.

I documenti di cui ai numeri 2, 3 e 4 non debbono essere di data anteriore di più di tre mesi a quella del presente decreto.

La legalizzazione del presidente del tribunale o del prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal sindaco di Roma.

I concorrenti che si trovassero sotto le armi potranno, invece dei documenti di cui ai numeri 1, 3, 4 e 6 esibire un certificato del comandante del corpo al quale appartengono, che comprovi la loro buona condotta.

Art 7.

I concorrenti che occupassero un impiego di ruolo nelle Amministrazioni dello Stato, a corredo della domanda compilata nel modo prescritto dall'articolo 5, potranno produrre soltanto la copia dello stato di servizio autenticata dal capo d'ufficio, il titolo di studio e il ritratto autenticato nel modo prescritto al n. 8 del precedente articolo.

Coloro che si trovassero in aspettativa per infermità o per motivi di famiglia, o comunque fuori servizio, dovranno presentare anche il documento di cui al n. 4 del precedente articolo.

Per i concorrenti suddetti non è prescritto il limite massimo di età di 25 anni.

Art. 8.

Le domande non documentate o documentate insufficientemente, o corredate da documenti irregolari, saranno dalle Intendenze di finanza respinte ai candidati. Egualmente saranno non accettate, o respinte per mezzo dell'Intendenza di finanza le domande presentate o inviate dai candidati direttamente al Ministero.

Saranno considerate non documentate, e perciò respinte, anche

le domande che contenessero riferimenti a presentazione di documenti fatta ad Amministrazioni diverse da quella delle gabelle, per concorsi che avessero luogo contemporaneamente.

Art. 9.

L'esperimento di cui alla lettera *b*) dell'art. 1 consisterà in una prova scritta divisa in due parti e cioè:

a) cenni sulle leggi e regolamenti vigenti per le tasse di fabbricazione;

b) soluzione di un problema di aritmetica elementare (comprendente la compilazione di un prospetto statistico) da cui risulti che l'aspirante ha attitudini ad attendere al servizio contabile delle tasse di fabbricazione.

Art. 10.

L'esperimento avrà luogo nel giorno 11 maggio 1914 presso le Intendenze di finanza specificate nell'art. 3 del presente decreto.

Art. 11.

Gli aspiranti al suddetto esperimento dovranno presentare la domanda di ammissione, in carta bollata da lire una, non più tardi del giorno 25 marzo 1914 all'ufficio tecnico di finanza da cui dipendono, il quale con la indicazione del giorno in cui furono presentate, le trasmetterà senza indugio e direttamente al Ministero delle finanze (Direzione generale delle gabelle, divisione II) corredate dalla copia dello stato di servizio e dalla copia dell'ultimo foglio di note informative, ambedue autenticate dal capo d'ufficio, nonchè dal ritratto autenticato nel modo indicato al n. 8 dell'art. 6 del presente decreto.

I detti aspiranti dovranno nelle domande designare la sede, fra quelle indicate nell'art. 3, presso la quale intendono di sostenere l'esperimento, ed obbligarsi, nel caso di riuscita nel concorso e di conseguente nomina a volontario, a raggiungere la residenza che sarà loro assegnata.

Art. 12.

Non saranno ammessi all'esperimento gli aspiranti che nell'ultimo foglio di note informative abbiano ottenuto qualifiche inferiori a « comune » nei riguardi della operosità e diligenza ed inferiore a « buona » in fatto di disciplina e condotta morale.

Art. 13.

Non saranno riconosciuti idonei i candidati che in ciascuna delle due parti dell'esperimento non abbiano conseguito almeno la media di sei decimi di punti.

Art. 14.

La Commissione centrale esaminatrice, tanto dell'esame di concorso quanto dell'esperimento, è costituita come segue:

Presidente:

Corradini comm. Saturno, direttore capo di divisione nel Ministero delle finanze.

Membri:

Paci cav. Guido, ispettore superiore delle gabelle.

Ruggi d'Aragona cav. uff. dott. Raffaele, capo sezione nel Ministero delle finanze.

Pezzolet cav. dott. Umberto, capo sezione nel Ministero delle finanze.

Segretario:

Coghe cav. Enrico, primo segretario nel Ministero delle finanze.

Roma, 6 febbraio 1914.

Il ministro
FACTA.

PROGRAMMA

dell'esame di concorso ai posti di volontario-aiutante nell'Amministrazione delle dogane.

PROVE SCRITTE

Parte 1ª.

Componimento in lingua italiana.

Parte 2ª.

Problema di aritmetica (fino alla regola del tre semplice) e formazione di un prospetto statistico.

PROVE ORALI.

Parte 1ª.

Statuto fondamentale del Regno — Ordinamento amministrativo del Regno.

Parte 2ª.

Aritmetica elementare compresa la regola del tre semplice. — Nozioni elementari di geometria piana e solida.

Parte 3ª.

Nozioni di geografia fisica e politica dell'Italia e delle sue colonie.

Il ministro
FACTA.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Martedì, 17 febbraio 1914

Presidenza del vice-presidente CARCANO.

La seduta è aperta alle ore 14.

LOERO, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente.

VINAJ, dichiara che nella votazione sulla elezione di Cuneo votò contro la proposta dell'on. Ciccotti.

(Il processo verbale è approvato).

Commemorazioni.

BASLINI, manda un reverente saluto alla memoria del senatore Vigoni, che fu valoroso soldato delle battaglie per la redenzione della Patria, fu ardito e dotto esploratore, e dedicò la sua alta intelligenza e l'opera solerte al bene della sua Milano, di cui fu per lungo tempo benemerito sindaco. (Vive approvazioni).

SERRA, esprime il suo vivo rammarico per la morte dell'onorevole Raffaele Conflenti, che nella passata legislatura fu rappresentante del collegio di Cosenza. Ne ricorda le egregie qualità di cittadino e di professionista; invia alla sua memoria con cuore di amico un memore commosso saluto.

Propone che siano inviate alla famiglia dell'estinto le condoglianze della Camera. (Vive approvazioni).

SOGLIA, dichiara che il gruppo, a cui appartiene, senza voler mancare di reverenza alla memoria di un defunto, non può dimenticare che il senatore Giuseppe Vigoni fu, come sindaco di Milano, uno fra i principali responsabili dei dolorosi avvenimenti del 1898. (Rumori e proteste).

RUBINI, esprime la più dolorosa maraviglia che, in presenza di una tomba recentemente dischiusa, ancora non sia sopita la memoria di antichi rancori e si ripetano in questo momento accuse da lungo tempo dimostrate calunniose. (Vive approvazioni).

Si associa con animo commosso alle parole dell'onorevole Baslini. (Approvazioni — Rumori all'estrema sinistra).

NAVA CESARE, associandosi alle parole degli onorevoli Baslini e Rubini, propone che la Camera esprima le proprie condoglianze alla famiglia del compianto senatore Vigoni.

FALCIONI, sottosegretario di Stato per l'interno, si associa alle

nobile parole pronunziate dai precedenti oratori Cesare Nava in onore del compianto senatore Vigoni.

All'onorevole Soglia osserva che dinanzi alla morte deve tacere ogni rancore. (Approvazioni).

Afferma che Giuseppe Vigoni fu benemerito della patria e come scienziato e come pubblico amministratore. (Vive approvazioni).

Si associa anche alle parole di compianto pronunciate dall'onorevole Serra in memoria del defunto ex deputato Conflenti ed alle proposte di onoranze da lui presentate.

PRESIDENTE, sicuro d'interpretare il sentimento della Camera, si associa con animo commosso all'omaggio reso dagli onorevoli Baslini, Rubini e Serra alla memoria del senatore Vigoni ed alle parole di compianto pronuziate dall'onorevole Serra in onore dell'ex deputato Conflenti (Approvazioni).

Pone a partito le proposte di condoglianze.

(Sono approvate).

Interrogazioni.

VICINI, sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica, all'onorevole Castellino dichiara che è stata presentato alla Camera un disegno di legge per l'istituzione di una cattedra per l'insegnamento delle malattie tropicali presso l'Univertà di Napoli.

CASTELLINO, avverte che sarà necessario di istituire una clinica per le malattie tropicali.

VICINI, sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica, assicura che tale è intendimento del Governo, e che all'uopo anche il Ministero delle colonie concorrerà nella spesa.

FALCIONI, sottosegretario di Stato per l'interno, all'onorevole Todeschini dichiara che il Governo non può ammettere, in linea di massima, che un funzionario di pubblica sicurezze debba essere traslocato, solo perchè contro di lui sia corso un procedimento giudiziario in seguito a querela presentata contro di lui.

Aggiunge che nel caso speciale, di cui si occupa l'onorevole interrogante, non fu neppure emesso mandato di comparizione contro quel funzionario.

TODESCHINI, rileva la gravità delle imputazioni mosse a carico del delegato di Corato in seguito ad abusi da lui commessi nella recente lotta elettorale.

Afferma che la permanenza di lui in quella sede è non solo inopportuna, ma anche lesiva delle ragioni della giustizia.

PAVIA, sottosegretario di Stato per il tesoro, rispondendo all'onorevole Dugoni, in luogo del sottosegretario di Stato pei lavori pubblici, dichiara che il Governo, conoscendo le dolorose condizioni della classe operaia nella provincia di Mantova a causa della disoccupazione, ha cercato di alleviarne i danni ampliando il programma dei lavori già approvato, e portandone l'ammontare da cinquecentomila lire ad un milione.

Sono già stati disposti lavori idraulici, dove i braccianti possono trovare impiego in maggior numero, per un importo di L. 622,075; e tra breve potranno essere appaltati altri lavori per un importo di circa 400 mila lire.

In complesso i lavori disposti per la provincia di Mantova ammontano alla cifra di circa un milione.

Dà notizie particolari dei lavori, che personalmente l'onorevole Dugoni ha sollecitato; e indica quali siano già disposti e quali in corso di compilazione.

Conclude assicurando, che ad ogni domanda equa delle masse operaie il Governo ha risposto intensificando i lavori pubblici; per modo che l'impulso maggiore diverrà legge di moto, svolgendo quella politica di pubblici lavori, che si va giornalmente invocando.

DUGONI, prende atto delle buone intenzioni del Governo, augurandosi che abbiano pratico effetto, ciò che finora non è avvenuto se non in parte.

Raccomanda che il programma dei lavori annuali sia preparato in tempo utile, per modo che i lavori stessi possano essere eseguiti nei mesi invernali, nei quali più infierisce la piaga della disoccupazione.

VICINI, sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica, dichiara all'onorevole Treves che nell'esame delle proposte della Commissione per la riforma universitaria il Ministero esaminerà anche se convenga modificare il sistema della terna nei concorsi per l'insegnamento superiore.

TREVES, si augura che sia abolito questo sistema che ha fatto cattiva prova in moltissime circostanze. (Approvazioni).

PAVIA, sottosegretario di Stato per il tesoro, all'onorevole Caccialanza, a proposito degli aumenti degli assegni ai veterani del 1859, risponde confermando quanto ebbe a dire il 12 corrente.

Tutti i superstiti del 1859 finora provvisti di assegno, in numero di oltre dieci mila, hanno già avuto l'aumento.

Circa la pubblicazione dell'elenco degli assegni aumentati, spiega che tale pubblicazione deve essere intesa nel senso di compilazione interna per lo svolgimento del lavoro dell'amministrazione.

Aggiunge che tutti i nati prima del 1° aprile 1836 hanno diritto all'aumento dal 1° luglio 1912, e quelli nati posteriormente alla detta data, dal 1° luglio successivo.

CACCIALANZA, raccomanda vivamente che si solleciti l'esame di tutte le domande, che da tempo sono sottoposte alla Commissione per l'assegnazione delle pensioni ai veterani.

PAVIA, sottosegretario di Stato per il tesoro, all'onorevole Fiamberti, dichiara che l'Amministrazione ferroviaria riconosce la necessità e l'urgenza di provvedere al raddoppio del binario sul tratto Genova-Spezia, e vi provvede in relazione alla disponibilità dei fondi.

L'impianto si è iniziato da Genova ed è in costruzione fino a Chiavari. È intendimento però dell'Amministrazione di attuare il raddoppio anche dall'altro estremo, e cioè da Spezia, pur proseguendo nel primo tratto oltre Nervi.

Frattanto, in attesa della costruzione del raddoppio del tratto Spezia - Riva Trigoso, si sta provvedendo allo impianto nella stazione di Monterosso di un binario d'incrocio e dello scalo merci.

Si è inoltre modificato il piano d'ampliamento necessario per l'impianto del secondo binario, in modo da lasciare uno spazio sufficiente tra il fabbricato del Comune ed i binari ferroviari.

Osserva infine che il il secondo binario non potrebbe essere collocato a monte, come desidererebbe l'onorevole interrogante, perchè ciò avrebbe reso necessario l'abbattimento del fabbricato viaggiatori della stazione di Monterosso, ed avrebbe tolto lo spazio disponibe per la costruzione dello scalo merci.

FIAMBERTI, rileva i gravissimi danni, che deriveranno al paese di Monterosso se l'ampliamento della stazione avverrà verso l'abitato invece che verso la spiaggia.

Afferma che nessuna seria ragione milita in favore del tracciato prescelto.

Non è soddisfatto: trasformerà l'interrogazione in interpellanza.

Presidenza del Presidente MARCORA

Seguito della discussione del disegno di legge:
Sulle spese militari dipendenti dalla occupazione della Libia.

CENTURIONE, pur essendo entusiasta dell'occupazione della Libia, non può approvare il modo come l'impresa fu condotta, sia politicamente, sia militarmente.

È persuaso che in Libia si dovesse andare, ed ha ragione di sperare che la conquista, oltre al suo innegabili valore polilico, ne avrà, in un avvenire non lontano, anche uno economico.

Ritiene però che il Governo si sia deciso troppo tardi all'occupazione della Libia, la quale si deve non all'iniziativa dell'onorevole Giolitti, sibbene al patriottico slancio degli italiani che il Governo forzò a rompere gli indugi e ad apprestare la spedizione.

L'oratore censura le oscitanze dell'azione bellica nel primo periodo, specialmente per quando riguarda la mancata cattura di navi turche; e deplora che le operazioni militari e navali fossero dirette da Roma, anzichè venir lasciato al giudizio ed all'iniziativa dei comandanti.

Questi non poterono così seguire la tattica, che sarebbe stata loro consigliata dalla natura del terreno e dalle caratteristiche del nemico che avevano a fronte. Epperò la resistenza turco-araba potè rafforzarsi all'interno, e quivi prolungarsi per mesi e mesi, rendendo necessari ingenti sacrifizi di uomini, di tempo e di danaro.

Del pari trascurata o male avviata fu la preparazione politica dell'impresa; infatti nulla si fece per accattivarsi, o quanto meno per neutralizzare le tribù indigene.

Inopportuna è stata anche la scelta a sindaco di Tripoli, di Hassuna pascià, non amato, ma soltanto tollerato dall'elemento indigeno e inetto a quell'ufficio.

Molto danaro e molto sangue si sarebbe risparmiato con una diversa politica verso i capi arabi, mostrando, cioè di tenerne maggior conto e se si fossero rispettate le idealità e le sentimentalità di quelle popolazioni.

Si è poi instaurata anche nella colonia, la quale avrebbe avuto bisogno di un' amministrazione agile ed alacre, una pesante organizzazione burrocratica.

Afferma a questo proposito, che molti dei funzionari inviati in colonia manchino [illegible] della necessaria preparazione.

Vorrebbe che si elimin[illegible]ssero le cause dell'esodo, che ancora si verifica delle famiglie arabe p[illegible] influenti dalla Tripolitania, verso la Tunisia e l'Egitto, e che non può [illegible] non avere una ripercussione dannosa sulla completa pacificazioue della [illegible] regione.

Accenna al diffuso malcontento, che nella nuov[illegible] colonia serpeggia contro gli attuali metodi di governo; malcontento che [illegible] l'oratore afferma pienamente giustificato.

Accenna all'importanza dell'elemento religioso fra le popolazioni arabe, e nega che si possa non preoccuparsi del senussismo.

Afferma che per ordine del ministro delle colonie non fu catturato il Grande Senusso, mentre si sarebbe potuto farlo dopo uno dei successi riportati dalle nostre truppe in Cirenaica, rilevando come oggi egli appresti nuove armi contro di noi. (L'oratore riposa alcuni minuti).

Riprendendo il suo discorso, l'oratore afferma che l'impresa di Libia non presenta per l'Italia soltanto un valore politico e che la nuova colonia non ha solo terre incoltivabili.

La Tripolitania è in gran parte fertile e la Cirenaica è fertilissima. Da esperimenti fatti è risultato la che anche composizione chimica della terra del deserto è ottima simile a quella delle oasi.

Sono numerosissime le colture, che in Libia possono essere grandemente redditizie, come dimostrano fatti accertati da persone di indiscutibile competenza ed autorità in materia agraria.

Questo vale anche dimostrare come non si possa negare ogni importanza al commercio futuro, se non a quello attuale, della Libia.

Afferma che se il Governo ed il paese non si arresteranno alle prime difficoltà, la conquista della Libia potrà diventare una conquista anche economica ed offrirè lavoro remunerativo ad una parte notevolo della nostra emigrazione.

Certo occorre non limitare la coltivazione delle oasi, ma colonizzare il deserto, traendo profitto da tutti i ritrovati dell'agricoltura moderna, e dall'esperienza fatta nelle *pampas* dell'Argentina, che hanno tanti caratteri comuni col deserto dell'Africa.

Fonte di ricchezza della colonia potrà essere anche l'allevamento del bestiame bovino ed equino.

Consente nei provvedimenti proposti per i lavori pubblici da eseguire in colonia. Ma non ha fiducia nell'azione, che l'onorevole mistro delle colonie potrà spiegare per la loro esecuzione.

Vorrebbe che quel prestito, che il Governo ritenne opportuno di non contrarre durante la guerra, fosse messo oggi per ridare al commercio ed alle industrie quei capitali di cui hanno bisogno.

Se questo almeno farà, l'onorevole Giolitti potrà rititarsi con animo tranquillo a godere dopo sì lungo periodo di governo del meritato riposo. (Commenti).

CORNIANI, crede siano ormai inutili le recriminazioni sul passato, ma che convenga provvedere all'avvenire, sistemando tutte le spese di guerra e assicurandoci il pacifico possesso della colonia.

Rileva che il Coverno si propone di estinguere il debito fluttuante creato per le spese dell'impresa, avvalendosi all' uopo del progressivo incremento degli avanzi di bilancio, che si otterranno per le maggiori entrate.

Ma l'oratore espone il dubbio che le maggiori spese abbiano ad assorbire le maggiori entrate.

Oltre alla maggiore spesa derivante dallo incremento dei pubblici servizi, ai molti impegni assunti per lavori pubblici e per altre iniziative, bisogna aver presenti le gravi spese per la colonia, che per parecchi anni non potranno certamente diminuire.

Si dichiara dubbioso circa il rendimento dei nuovi aggravi ora proposti.

Fa pure molte riserve circa i risultati di un'eventuale imposta globale.

Osserva che anche lo sperato incremento delle entrate potrebbe risolversi in un'amara delusione.

Crede poi che più che alla così detta grande riforma tributaria sia il caso di addivenire alle molte speciali riforme, delle quali la esperienza ha dimostrata la necessità.

Esprime poi il convincimento che ragguardevoli economie si potranno realizzare affrontando coraggiosamente la vessata questione del decentramento amministrativo.

Solo in tal modo potremo evitare il pericolo di dolorose sorprese finanziarie per l'avvenire. (Approvazioni — Congratulazioni).

BONOMI IVANOE, ricorda la avversione all'impresa libica, costantemente manifestata dal gruppo a cui l'oratore appartiene; non per una preconcetta antipatia alle imprese coloniali, che preparono un più vasto mondo alla civiltà di domani, ma pei gravi dubbi, cui diedero luogo le origini e le finalità della impresa.

E' certo che fino a pochi giorni prima della spedizione di Tripoli il Governo [illegible] non pensava ad occupare la Libia.

Concludendo, a[illegible]ferma che bisogna considerare la situazione con coraggio e sapere affrontare le soluzioni.

Le ore più critiche sono quelle più feconde di operosità, perchè alla voluttà della critica preferisce la energia dell'azione.

Tutti, conclude l'oratore, al di sopra delle nostre schermaglie parlamentari, dobbiamo dire la parola della fiducia e della speranza-senza le quali non v'è che il torpore dell'indifferenza ed il conato vano della recriminazione impotente. (Vivissime approvazioni — Vivi applausi — Moltissime congratulazioni).

L'impresa avvenne veramente per una fatalità storica, e cioè per effetto di una forza estranea superiore alla nostra volontà.

Posto dunque che siamo andati in Libia soprattutto per un motivo politico, s'imponeva un'azione rapida ed energica, che avesse nel più breve tempo obbligata la Turchia alla pace sulla base del rispetto formale della sua sovranità.

Invece volemmo il pieno ed intero dominio su quelle terre, e perciò la guerra è durata oltre un anno.

Di qui il dissenso dell'oratore e dei suoi amici, costantemente espresso coi voti dati in Parlamento.

Senonchè l'opera della democrazia non può limitarsi ad un'opera di mera negazione, ma deve avvisare all'avvenire.

Non trattasi di venir via dall'Africa, ma di assestarsi colà per modo che l'impresa gravi il meno possibile sull' erario e riesca di utilità al Paese in un tempo più o meno prossimo.

Ma come rimanerci? Non conviene avventurarci con pazza temerità nell'interno. Conviene preferire all'azione delle armi le negoziazioni con i capi delle tribù, delle quali dobbiamo sempre rispettare le tradizioni ed il sentimento.

Convien pure sperimentare la colonizzazione agricola, nella quale l'oratore ha fede, e che può convertire la nostra nuova terra in una colonnia di popolamento.

Per queste vie l'oratore pensa che si potrà, senza gravissime spese venire ad una sistemazione pacifica della colonnia.

L'oratore chiede poi se l'economia italiana possa rivalersi della ingente spesa incontrata, e se si possa ancora sperare in una prossima ripresa della politica sociale.

Oppone molti dubbi al piano finanziario del ministro Tedesco, che vuol coprire con le eccedenze di bilancio la parte ancora scoperta delle spese di Libia.

Calcolando le previsioni dell'entrata e della spesa, afferma che bisogna andar cauti nel fare assegnamento sul maggior gettito delle entrate, potendo alle entrate maggiori corrispondere anche spese maggiori.

Esprime anche il convincimento che come tanti altri paesi, possa l'Italia ricorrere ad operazioni di finanza ad un momento opportuno.

BIGNAMI, preferisce egli pure, più che al passato, guardare all'avvenire. E intende occuparsi principalmente del problema agrario della Libia.

L'oratore ha voluto personalmente studiare il grave problema in quelle parti della Tunisia, che, per condizioni telluriche e climatologiche, sono più affini alla Libia.

Ne ha riportato la impressione che la Libia non è e non sarà mai quella terra promessa, di cui si è da alcuni parlato, ma che potrà però un giorno compensarci dei sacrifici fatti.

Fu accusato altra volta di pessimismo: sarà forse ora accusato di ottimismo; il vero è che egli è lontano dall'uno e dall'altro eccesso

Encomia il lavoro della Commissione incaricata di studiare il problema delle condizioni agrarie della Libia. Osserva, però che, fra i vari illustri professori, anche qualche agronomo pratico avrebbe dovuto essere chiamato a farne parte.

Nota che conviene prima di tutto conoscere esattamente gli elementi pratici del problema, fra le molte affermazioni contraddittorie, che sono state fatte anche nel corso di questa discussione.

Soltanto con un'esatta cognizione delle condizioni locali potremo imprendere un'azione efficace e proficua. Ma conviene non aver soverchia fretta, prendendo anche qui esempio dalle altre nazioni.

Osserva che fra le varie località della Libia vi è la più grande diversità di condizioni: alle oasi verdeggianti fanno riscontro le arene deserte; alla lussureggiante vegetazione invernale fa riscontro la siccità dei mesi estivi.

Se un tempo quelle terre erano fertilissime, non è possibile che siano ora divenute sterili. Non possono le condizioni telluriche esser mutate nel volger di pochi secoli. Ciò che è mutato è l'uomo, poichè ciò che manca a quelle terre è precisamente la mano operosa dell'uomo.

Condizione prima perchè si possa ivi svolgere il lavoro agricolo è di garantire la sicurezza pubblica, che oggi manca assolutamente.

Vi è poi la grave questione dell'acqua.

L'oratore è convinto che l'acqua potabile si trovi in molte parti della Tripolitania in quantità sufficiente per garantire la vita degli uomini e degli animali.

Basterà all'uopo scavare nuovi pozzi, ciò che ci conciliérà anche la gratitudine delle popolazioni indigene. Il Governo deve quindi incoraggiare ogni iniziativa in questo senso, come si fa in Tunisia.

Risoluto il problema dell'acqua potabile, potranno sorgere le case coloniche, attorno alle quali potrà anche svolgersi, col tempo, la piccola proprietà.

In quanto alla grande irrigazione se ne mostra scettico. Ad ogni modo conviene procedere con grande cautela, trattandosi di spostare da luogo a luogo masse intere di acqua. E l'oratore si compiace che il Governo abbia, con uno dei suoi primi provvedimenti, vietato qualunque azione privata in questo senso.

Non ha gran fede nella possibilità di serbatoi di irrigazione. Crede preferibile il sistema romano delle dighe di sbarramento per allagare colle acque di piena.

Ma la miglior soluzione, secondo l'oratore, si avrà solo facendo tesoro degli studi per la completa utilizzazione dell'acqua piovana, mediante sistemi che l'oratore partitamente descrive e dei quali raccomanda al Governo un attento studio.

In tal modo la quantità di pioggia, che in media cade annualmente in quella parte della Libia, sarà sufficiente per un sistema di coltura razionale, che potrà gradatamente essere sostituito a quelli assolutamente primordiali, che tuttora sono usati dagli indigeni.

Altro argomento della massima importanza è quello dello accertamento della proprietà fondiaria.

L'oratore afferma che convien rispettare il diritto di proprietà degli indigeni; ma conviene in pari tempo che, anche per mezzo di compre, una quantità sufficiente di terre possa esser messa a disposizione dei nostri agricoltori.

Insiste poi sulla necessità di creare per la Libia, ad esempio della Tunisia, un titolo di proprietà di forma semplice e tale che, mentre garantisca pienamente la certezza dei domini, renda agevole il commercio delle terre ed il credito ipotecario.

Circa i beni *vacuf*, questi sono in quantità relativamente ristretti. Ad ogni modo si potrà studiare se sia possibile riscattarli, come si è fatto in Tunisia, compensando le istituzioni di beneficenza e di culto con dotazioni sul bilancio dello Stato.

Connesso col problema della coltura agricola è quello della viabilità che a sua volta è in stretta connessione con la questione dell'acqua e dei pozzi.

In quanto ai lavori portuali, osserva che può procedersi gradualmente, provvedendo per ora prima al porto di Tripoli e poi a quello di Bengasi, rinunciando a creare altri porti, e collegando, invece, le regioni lungo la costa mediante una linea ferroviaria.

Accenna poi alla necessità di studiare mezzi moderni per trasportare nel centro e nel nord d'Europa quei prodotti speciali, come primizie agricole, fiori e simili, che già sono una prerogativa dell'Italia e dei quali anche la Libia darà un largo contingente.

In quest'opera di messa in valore della colonia, crede che potremo contare sulla collaborazione degli indigeni.

Accenna a questo proposito una forma di contratto, che vige in Tunisia, e che è basato precisamente sulla collaborazione dell'elemento emigrato dalla madre patria con l'elemento indigeno.

Non crede che sia possibile la formazione immediata della piccola proprietà in Libia, alla quale, come ha già accennato, potrà giungersi col tempo, ma soltanto attraverso al frazionamento della grande proprietà.

Accenna anche al problema delle abitazioni e vorrebbe incoraggiata la costruzione di nuove case in alcune località della colonia.

Concludendo, ripete che non bisogna affrettarsi troppo nella soluzione di tutti i problemi inerenti alla nuova colonia; ma che anzi occorre procedere per gradi per non sacrificare ad essa gli interessi della madre patria.

In tal modo, seguendo l'indirizzo accennato, l'oratore è convinto che la colonia potrà col tempo non solo bastare a sè stessa, ma compensare, almeno in parte, le gravi spese incontrate. (Vivissime approvazioni — applausi — Moltissimi deputati si congratulano coll'oratore).

Interrogazioni e interpellanze.

LOERO, segretario, ne dà lettura.

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il presidente del Consiglio ed il ministro degli esteri sulle ragioni che hanno indotto il Governo a smentire con ritardo la voce infondata — ma fatta credere vera a molta parte della pubblica opinione, ed accennata di recente anche alla Camera — che la Germania nel settembre del 1911 intendesse occupare qualche parte della Libia.

« Graziadei ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici per conoscere quali provvedimenti intenda prendere per ovviare ai gravi inconvenienti del piccolo porto di Sorrento.

« Cucca ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici perchè dica se si propone di denunciare nel giugno 1914 il contratto che l'amministrazione delle ferrovie dello Stato ha con la Compagnia internazionale dei vagoni-letto e dei grandi espressi europei per riscattarne il servizio a fine della gestione diretta da

parte dell'Amministrazione delle ferrovie, e se ed in qual modo intenda provvedere alla protezione del personale — sfruttato dalle Compagnie estere dalle quali dipende.

« Sandulli ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno circa il divieto di due pubblici comizi rispettivamente indetti il 15 febbraio corrente a Palmi ed a Gravina.

« Bernardini ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'istruzione pubblica per conoscere le ragioni che ritardano l'apertura del concorso per la cattedra di pediatria nell'Università di Parma, dopo il parere del Consiglio superiore.

« Faelli ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro dell'interno, sulle violenze dell'autorità di pubblica sicurezza di Milano nello scioglimento del Comizio pubblico tenutosi il 15 corrente.

« Maffioli, Bernardini, Bonardi, Treves ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere se non creda giunto il momento di provvedere ad una patente di grado inferiore pei segretari comunali, al fine di fornire i piccoli comuni, specialmente di montagna, di segretari e di evitare che fra qualche anno i nostri comuni non trovino per mancanza di aspiranti il regolare funzionamento amministrativo.

« Cassin ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, sulle recenti frodi negli uffici doganali del Regno e sulla necessità di provvedere a nuovi organi di controllo e di vigilanza.

« Chimienti ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'istruzione pubblica, sulla mancanza del titolare all'ufficio del provveditore di studi, e sull'andamento di alcune scuole medie, in Lecce.

« Chimienti ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno per conoscere, se non intenda avviare studî o fare proposte per estendere alle provincie le disposizioni di legge sulla municipalizzazione dei pubblici servizi.

« Bovetti ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se, all'uopo di iniziare un lodevole ed auspicato decentramento nel servizio dei lavori pubblici, non intenta per intanto di affidare alle provincie, mediante congruo indennizzo, il servizio di manutenzione delle strade nazionali e se, in specie, non intenda attuare per ora l'esperimento colla provincia di Cuneo ove le strade nazionali, di esiguo sviluppo, si intersecano colle numerose strade provinciali in modo da rendere utile e conveniente per esse c per la viabilità unità d'indirizzo nella sorveglianza e nella erogazione delle spese di manutenzione.

« Bovetti ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro delle poste e dei telegrafi per conoscere gli intendimenti dei quali è stato mosso in ordine alla soppressione del servizio straordinario negli uffici postali e telegrafici, soppressione che non è stata subordinata a nessun miglioramento economico.

« De Felice-Giuffrida, Giovanni Milana, Auteri-Berretta ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro dei lavori pubblici per sapere se e quando verrà ripresentato alla Camera il disegno di legge riflettente i provvedimenti per agevolare la costruzione di serbatoi e laghi artificiali, così vivamente atteso da ogni parte d'Italia e di cui fu fatta esplicita promessa nelle discussioni parlamentari e persino nella relazione al Re del 29 settembre 1913.

« Zaccagnino, Samoggia, Albanese, Agnesi, Ciacci, Fumarola, Gazelli, Dentice, Gravau, Leonardi, Bignami, Miliani, Molina, Del Balzo, Ottavi, Pallastrelli, Parodi, Patrizi, Pietriboni, Rainieri, Gaetano Rossi, Sioli-Legnani ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro di agricoltura, industria e commercio, per sapere se e quando intenda di raccogliere in opportuno disegno di legge da presentare alla Camera le conclusioni della Commissione Reale per gli studi e proposte relative ad opere d'irrigazione, in ordine alle piccole irrigazioni, allo scopo di rendere anche queste partecipi ai beneficii della legge del 1886.

« Zaccagnino, Samoggia, Albanese, Agnesi, Ciacci, Fumarola, Gazelli, Dentice, Del Balzo, Grabau, Leonardi, Bignami, Miliani, Molina, Ottavi, Pallastrelli, Parodi, Pietriboni, Raineri, Rossi Gaetano, Sioli-Legnani ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro di grazia e giustizia e dei culti, per sapere se e quali provvedimenti immediati intenda prendere per riparare ai gravi inconvenienti successi nel tribunale di Modica e far cessare lo sciopero di quella Curia.

« Rizzone, Rizza, Cartia ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere, se - ritenuto che la risposta scritta data alla sua interrogazione 16 dicembre ultimo scorso riflette i soli emigranti negli Stati europei, - non ravvisi doveroso equiparare nei diritti ai ribassi ferroviari anche gli emigranti transoceanici, che non viaggino in comitiva. (L'interrogante chiede la risposta scritta).

« Ciriani »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici per sapere se intenda provvedere per affrettare i lavori di risanamento della bassa Pozzuoli, che ora languono per lungaggini burocratiche, mentre vi sarebbero i fondi e i progetti necessarii pel rapido compimento di un'opera, che ragioni igieniche, rendono sempre più urgente.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).

« Scialoja ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il ministro dell'interno sulle condizioni ospitaliere di Napoli.

« Lucci ».

« I sottoscritti chiedono d'interpellare il ministro dei lavori pubblici per sapere se intenda ancora mantenere, e come giustificare, la differenza di trattamento tra il personale ferroviario residente in città, come Catania, che per eccezionali condizioni politiche ed economiche (impresa libica e rapido incremento di sviluppo) hanno subito un grande e straordinario aumento del costo della vita, e il trattamento dei ferrovieri abitanti in città precedentemente più importanti, ai quali venne accordato, diversi anni fa, il beneficio di speciali soprassoldi di località.

« De Felice-Giuffrida, G. Milana, Auteri-Berretta ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare i ministri dell'interno, dei lavori pubblici e d'agricoltura, industria e commercio per sapere se e come intendano provvedere a che i segretari comunali e gli impiegati degli enti locali abbiano a conseguire quei diritti e quei vantaggi che altri pubblici impiegati già godono e che formano oggetto dell'attuale agitazione di detti funzionari.

« Ciriani ».

Sull'ordine del giorno.

FINOCCHIARO-APRILE, ministro di grazia e giustizia e dei culti, propone che per l'esaurimento della discussione delle interpellanze sull'agitazione forense, si tenga domani una seduta antimeridiana alle 10.

SANDULLI, propone di svolgere domani una sua proposta di legge di modificazioni alla legge comunale e provinciale.

(Queste proposte sono approvate).

PRESIDENTE, annuncia due proposte di legge degli onorevoli Comandini e Soglia.

La seduta termina alle 19.20.

DIARIO ESTERO

La risposta della Turchia alla nota delle potenze è tuttora argomento dei commenti della stampa estera non solo per la sua sostanza, ma anche per l'infrazione di qualche forma diplomatica. Per ciò che riguarda la sostanza si hanno i seguenti dispacci:

Vienna, 17. — La *Neue Freie Presse* scrive a proposito della risposta turca alla nota delle potenze che può ritenersi certo che la Porta, al momento attuale, non ha l'intenzione di andare fino al punto di respingere le decisioni delle potenze e di non rispettare la clausola della pace di Londra, secondo la quale la decisione sulla sorte delle isole dell'Egeo spettava all'Europa.

Budapest, 17. — Il *Pester Lloyd* dice che a Vienna si giudica che la risposta della Porta alla nota delle potenze ha la forma di un consenso dato a malincuore alle decisioni dell'Europa; non sembra però giustificato il timore che la Turchia con la sua nota abbia voluto annunziare una imminente politica aggressiva.

Per ciò che riguarda la forma telegrafano da Costantinopoli 17:

Soltanto lunedì mattina, alle 9, Chevki bey, direttore del Gabinetto del ministro degli esteri, ha consegnato ufficialmente la risposta della Porta alla Nota collettiva delle potenze relativa alle isole dell'Egeo, mentre i giornali locali avevano pubblicato, ed i corrispondenti esteri avevano avuto conoscenza del testo della risposta, domenica sera.

Nei circoli diplomatici ha destato sorpresa tale prematura pubblicazione.

Gli ambasciatori e gli incaricati d'affari delle potenze hanno discusso ieri mattina a tale proposito.

È probabile che il decano del corpo diplomatico intratterrà il gran visir su questa inosservanza delle regole protocollari durante il prossimo ricevimento ufficiale.

Il segretariato del gran visirato afferma che domenica sera, alle 6,30, il gran visir firmò la risposta della Porta alla Nota delle potenze relativa alle isole dell'Egeo ed ordinò di portarla all'Ambasciata di Austria-Ungheria.

Tuttavia è assolutamente certo che l'ambasciatore di Austria-Ungheria non ebbe conoscenza della risposta che ieri mattina alle ore 9.

La Grecia non ha ancora mandato la sua risposta, ma da Atene 17 già telegrafano in merito:

La risposta della Grecia alla nota delle potenze dichiarerà che la Grecia eseguirà ed applicherà lealmente le decisioni prese dalle potenze; farà notare che la condizione di non fortificare le isole implica la garanzia da parte delle potenze che le isole saranno inattaccabili, aggiungerà che la Grecia rispetterà i diritti delle minoranze mussulmane e reclamerà la libertà individuale religiosa e scolastica a favore dei greci dell'Albania o delle isole consegnate alla Turchia.

La Grecia domanderà che la costa albanese di fronte a Corfù non sia fortificata, Corfù non essendolo mai stata.

***

Il principe di Wied, lasciata Berlino, doveva recarsi alla sua residenza ivi presso per attendervi le Commissioni e le Delegazioni albanesi; ma, considerando che la sua visita ai Sovrani della triplice alleanza poteva parere un atto incompleto di ringraziamento verso le sei potenze europee che lo hanno esaltato al trono di Albania, decise di completare il cerimoniale colle visite ai Sovrani d'Inghilterra e Russia nonchè al presidente della Repubblica francese.

All'uopo si parlò di un rinvio del ricevimento delle Deputazioni albanesi, ma invece secondo notizie di Berlino sarà rinviata a più tardi la visita a Pietroburgo.

Intanto da Berlino 17 telegrafano:

Il principe di Wied è partito a mezzogiorno per Londra.

Egli ritornerà a Berlino passando per Parigi.

***

Poichè la stampa estera in questi giorni accoglie troppo facilmente notizie meno esatte intorno alla Costituzione albanese, registriamo come siano state assai travisate le parole di Essad pascià in merito alle religioni dell'Albania. Ben diversamente da quanto gli fu attribuito, egli disse: « Nessuna delle religioni a cui appartengono gli albanesi dovrà avere la precedenza o maggiori diritti dell'altre ».

Un'altra notizia che vuole essere accolta con riserva è la seguente da Vienna 17:

La *Neue Freie Presse* ha da Durazzo che nello statuto, che viene elaborato dalla Commissione internazionale di controllo per l'Albania, sarà conservata une certa autonomia alla città di Scutari e dintorni e che al Montenegro verranno concessi certi privilegi, specialmente nel campo del traffico e del commercio.

In questi giorni al Parlamento degli Stati Uniti è stata discussa una nuova legge sull'immigrazione, la quale, tra l'altro, dispone che non possano sbarcare negli Stati Uniti quali emigrati gli analfabeti. Se questa legge andrà in vigore, l'emigrazione italiana risentirà non lieve ripercussione; però riferiamo le ultime notizie in merito recate dal seguente dispaccio da Washington 17:

Secondo le migliori informazioni che si possono ottenere dai circoli del presidente Wilson, questi opporrà il suo veto al bill Burnett sull'immigrazione se vi sarà mantenuta dal Congresso la clausola relativa al divieto di immigrazione per gli analfabeti.

Non ostante l'annuncio dell'opposizione del presidente alla suddetta disposizione, i membri della Commissione senatoriale dell'immigrazione dichiarano che tale disposizione verrà mantenuta quando il bill sarà discusso al Senato.

DALLA LIBIA

Tripoli, 16. — Per assicurare la pacificazione della Ghibla, per la quale passa la via più breve da Tripoli al Fezzan, e i cui capi, pur essendo in deferenti relazioni col Governo, non ancora avevano compiuto regolare atto di sottomissione, venne tempo addietro deciso di far percorrere quel territorio da nostre colonne. Il concentramento all'uopo compiuto di reparti a Misda e l'azione politica insieme svolta, hanno fatto sì che si sono presentati a Misda, con lettere di Ahmed Sunni, che è il notabile più ascoltato degli Auled Busef, i capi di questa tribù e di quelle dei Misciascia e dei Zinthan a fare atto di sottomissione. Stazioni di tappa verranno scaglionate sulla nuova via aperta per il Fezzan.

CRONACA ITALIANA

Le LL. MM. il Re e la Regina hanno offerto, ieri sera, un pranzo in onore della Commissione suprema di avanzamento nella R. marina.

Le tavole erano così disposte:

A destra di S. M. il Re:

S. A. R. la duchessa di Genova, S. A. R. il duca di Bergamo, principessa di Paternò, ammiraglio Viale, ammiraglio Borea Ricci, S. E. il march. Borea d'Olmò, tenente generale medico Calcagno, ammiraglio Cito di Filomarino, generale Mariano, capitano di vascello Belleni, nob. Balbo di Vinadio.

A sinistra:

S. A. R. la principessa Bona. S. E. l'ammiraglio Leonardi-Cattolica, contessa Fieschi Ravaschieri, ammiraglio Amero d'Aste, ammiraglio Presbitero, march. Brambrilla, generale del genio navale Ferrati, generale medico Marenco di Moriondo, maggiore Guerrieri, duca di Fragnito, il tenente dei corazzieri.

A destra di S. M. la Regina:

S. A. R. il duca degli Abruzzi, contessa di Campello, S. E. il ministro Millo, ammiraglio Nicastro, S. E. il generale Brusati, ammiraglio Thaon de Revel, ammiraglio Cerri, march. Calabrini, generale del genio navale Carpi, conte di Campello, tenente di vascello Riccardi.

A sinistra:

S. A. R. il duca di Genova, marchesa di Boyl, ammiraglio Faravelli, S. E. il ministro Mattioli Pasqualini, tenente genarale macchinista Goffi, ammiraglio Bertolini, generale del genio navale Ripa di Meano, ammiraglio Capomazza, conte di S. Elia, tenente di vascello Radicati di Panuano, il capitano di guardia.

Le LL. MM. il Re e la Regina ieri si recarono, in automobile a Vigna di Valle ad attendervi il ritorno da Roma dei dirigibili che compievano evoluzioni sulla capitale e nei dintorni.

S. M. il Re annunziò agli ufficiali presenti il prossimo arrivo dei dirigibili.

Gli Augusti personaggi si trattennero lungo tempo al cantiere, assistendo all'arrivo, all'atterraggio ed alle manovre di entrata all'hangar dei dirigibili.

S. M. il Re prese numerose fotografie delle fasi più importanti delle manovre.

Si trovavano a Vigna di Valle il maggiore Petrucci, direttore dello stabilimento costruzioni areonautiche, il capitano Verduzio, l'ing. Pesce dello stabilimento stesso. Questi e gli ufficiali del cantiere fornirono tutte le informazioni che le Loro Maestà chiedevano sui nostri dirigibili militari.

S. M. il Re ha elargito la somma di lire duecento a favore della Cassa di previdenza fra il personale di tipografia del *Corriere d'Italia*.

Partenza. — La Missione albanese, con a capo Essad pascià, è partita la scorsa notte da Roma, alle 23,55, col treno maremmano, per Colonia dove attenderà S. A. il principe Guglielmo di Wied, nuovo sovrano di Albania.

Alla stazione di Termini, per ossequiare i partenti, si trovavano il console, conte Stranieri, il ministro di Bulgaria, Rizoff, e l'addetto militare, Georgich, il capitano di stato maggiore Barbarich ed il capitano Vincenti, in rappresentanza del ministro della guerra; il prof. Chinigò, don Giovanni Vitich, il duca Antonino Costanzo ed altre personalità della colonia albanese.

Per Giacomo Durando. — Il R. commissario della città di Mondovì ha così risposto al telegramma inviatogli dal commissario Aphel in occasione della inaugurazione della lapide alla memoria del generale Giacomo Durando:

« Città di Mondovì che gloriasi avere dato natali generale Giacomo Durando ringrazia sentitamente mio mezzo Capitale Regno oggi degnamente rappresentata da V. S. Ill.ma per onoranze rese illustre estinto e ricambia con reverenza un riconoscente saluto.

« R. commissario
« *Gentili* ».

Necrologio. — A Palermo, sua città natale, è morto ieri l'on. Michele Amato Pojero, senatore del Regno.

Nato nel 1830, con la scorta di buoni studi e di eletta intelligenza, sovvenuto dalla efficace guida paterna, si dedicò giovanissimo ai commerci e alle industrie. Stimato altamente dai concittadini, si arrese ai loro desideri lasciandosi eleggere consigliere comunale nel 1880 e nel civico consesso prestò opera utile ed efficace. Nel 1884 fu chiamato a presiedere la Camera di commercio ed arti di Palermo, ufficio assai confacente ai suoi studi e al suo carattere, e in tali cariche recò segnalati vantaggi alla sua città.

Nelle elezioni generali politiche del 1886 (XVI legislatnra) fu eletto deputato del 1° collegio di Palermo ed ebbe rinnovato il mandato nella successiva legislatura. Alla Camera si dedicò ai problemi più vitali del commercio e della marina ed il voto di lui fu sempre per le leggi più savie e più liberali.

Fu nominato senatore con R. decreto del 10 ottobre 1892.

Palermo rese oggi solenni onoranze alla salma del riampianto suo figlio.

Concorsi. — La Commissione giudicatrice dei concorsi a professore di statistica metodologica, demografia e statistica economica negli Istituti superiori di studi commerciali in Genova e in Torino, composta dei signori professori on. Colojanni, Pantaleoni, Graziani, Coletti e Bresciani, ha terminato in questi giorni i suoi lavori, proponendo al ministro la seguente terna: primo, prof. Alberto Beneduce; secondo, prof. Alfredo Niceforo; terzo, prof. Aldo Contento.

Per gli emigranti all'Argentina. — Il R. commissario di emigrazione comunica:

« Le notizie che continuano a pervenire al Commissariato della emigrazione dall'Argentina sulla presente situazione dei nostri operai in quella Repubblica e specialmente a Buenos Aires si fanno sempre più gravi, perchè mentre giungono ancora colà numerosi nostri emigranti, il lavoro diminuisce ogni giorno più. Quindi i disoccupati sono numerosissimi, la miseria è grande tra i nostri connazionali e le RR. autorità si trovano nell'assoluta impossibilità di procurare lavoro o soccorso adeguati a tanti bisognosi ».

Aeronautica. — Profittando della splendida, favorevole giornata, ieri, alle 14, i dirigibili *M. 3* e *P. 4*, sono partiti da Vigna di Valle alla volta di Roma dove giunsero alle 14,30.

Dopo avere eseguito diverse evoluzioni sulla città fecero ritorno a Vigna di Valle dove atterrarono alle 16,15, dopo aver fatto sul lago diverse evoluzioni di squadriglia.

Tutto ha funzionato egregiamente.

Gli equipaggi erano così composti: dell'*M 3*: tenente Scelzo, comandante, tenenti Gissi, Puma, Tealdi; meccanici: sergente maggiore Carta; operai: Menegazzi, Petrarca e Laghi.

Del *P. 4*: tenente medico Tettoni, operaio motorista Mantovani.

Infortunio navale. — Un telegramma da Wellflect (Massachusset), in data di ieri, reca:

Stamane il bastimento italiano *Castagna*, proveniente da Montevideo, si è incagliato in un banco di sabbia al Capo Cod. Il capitano Garva e quattro marinai sono periti.

Il primo ufficiale e sette marinai sono stati raccolti da battelli di salvataggio. Uno dei marinai è rimasto gravemente ferito essendosi capovolto un canotto di salvataggio.

Gli addetti ai battelli di salvataggio avevano lanciato corde con carrucole, ma i naufraghi, troppo intirizziti dal freddo, non poterono fare funzionare il va e vieni. Occorse perciò attendere la bassa marea e il mare più calmo.

Il capitano e tre marinai morirono sull'alberatura ove si erano aggrappati per non essere asportati dalle onde; il quarto marinaio soccombette in un canotto di salvataggio.

Marina militare. — La R. nave *Quarto* è giunta nel pomeriggio di ieri agli Alberoni (Venezia), dove ha dato fondo alle ancore a causa della nebbia. Il pilota si è recato a bordo e non appena il tempo lo ha permesso la R. nave è entrata nel porto degli Alberoni ancorandovisi.

⁂ A Spezia, ieri, hanno avuto termine, con ottimo esito le prove a tutta forza del cacciatorpediniere *Animoso* costruito dal cantiere Orlando di Livorno.

Malgrado il forte vento e mare, la velocità media è stata di nodi trentasei ed un decimo, risultando così l'*Animoso* il più veloce cacciatorpediniere del mondo per la sua classe. Le turbine del cacciatorpediniere sono state, insieme a tutta la nave, parimente costruite nel cantiere Orlando di Livorno.

Marina mercantile. — Il *Regina d'Italia*, del Lloyd Sabaudo, è giunto a New York. — Il *Principe Umberto*, della N. G. I., è partito da Buenos Aires per Genova. — L'*America*, idem, è partito da New York per Genova. — Il *Bologna*, della Veloce, ha proseguito da Trinidà per Genova. — L'*Orseolo*, della Società veneziana, è giunto a Massaua da Calcutta. — Il *Dandolo*, idem, è partito da Massaua per Adea.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

COLONIA, 17. — Un dispaccio ufficioso da Berlino alla *Koelnische Zeitung* smentisce categoricamente la voce, che ha avuto un'eco alla Camera italiana, secondo la quale la Germania durante la guerra di Libia avrebbe avuto intenzione di occupare Tobruk. Tale voce è dichiarata complelamente fantastica. La Germania non ha mai avuto intenzione di fare acquisti territoriali in Libia.

PARIGI, 17. — La Camera ha approvato nella seduta antimeridiana il bilancio della marina ed ha poi discusso il bilancio della guerra.

Il Ministro Noulens, rispondendo ad una interrogazione, ha dichiarato che il fucile Lebel è di piena soddisfazione. Noi non pensiamo, egli ha aggiunto, a sostituirlo, ma se altre potenze pensassero di cambiare il loro fucile e ne adottassero uno automatico, noi potremmo da un giorno all'altro iniziare la fabbricazione di questo fucile (Approvazioni).

È stata approvata la parte del bilancio della guerra relativa agli stabilimenti militari.

PARIGI, 17. — *Senato.* — Si riprende la discussione del progetto per l'imposta sul reddito.

Ribot dichiara che lo Stato delle finanze non permette di lanciare l'imposta sul reddito come un pomo di discordia nel paese.

L'oratore quindi critica il progetto quale fu approvato dalla Camera e dice che l'opera della Commissione non è spregevole.

Approva l'imposta sui titoli degli Stati esteri come legittima e produttiva, ma fa riserve per l'imposta sulla rendita francese.

Ribot propugna come rimedio al deficit un progetto d'imposta complementare che consiste sul domandare ai possidenti di oltre diecimila franchi di reddito un contributo saggiamente graduato.

Ritiene che si otterrebbero così in quest'anno da 70 a 100 milioni di franchi e conclude invitando il Governo ad assumere le sue responsabilità invece di pensare unicamente a vivere fino alle prossime elezioni (Vivi applausi su un certo numero di banchi. Rumori a sinistra).

La seduta è indi tolta.

WASHINGTON, 17. — Si dichiara da fonte autorevole che, se la disposizione relativa al divieto di immigrazione agli analfabeti non sarà eliminata dal *bill* Burnett, il presidente Wilson vi opporrà il suo *veto*.

BRUXELLES, 17. — Il Re faceva stamane la sua consueta passeggiata a cavallo insieme col comandante Du Roy de Blicquy. I due cavalieri percorrevano il ponte della foresta di Soignes presso lo stagno des Enfants Noyés quando a un tratto la cavalcatura del Re si impennò provocando la caduta di S. M.

Il comandante accorse subito in soccorso del Sovrano e lo aiutò a rialzarsi.

Il Re accusava forti dolori al braccio sinistro. Il comandante condusse il Re in vettura al castello di sua madre, la signora Du Roy de Blicquy, a Boitsfort.

Fu chiamato per telefono il medico di Boitsfort che prodigò le prime cure al Sovrano e constatò la frattura dell'omero.

Dal palazzo reale di Bruxelles, subito avvertito dell'incidente, fu mandata un'automobile a Boitsford e alle 11,30 il Re lasciava il castello della signora de Blicquy insieme al medico di Boitsfort e al suo cameriere.

Al palazzo di Bruxelles i medici prestarono al Re le cure richieste dal caso e ridussero la frattura.

Il Re non ha febbre e il suo stato è soddisfacente.

TOLONE, 17. — La torpediniera di squadra *Poignard* è stata rimorchiata stamane a Tolone dalla torpediniera *Bontefen* ed è stata ricoverata nel bacino di Vauvan N. 2.

La *Poignard* aveva lasciato Tolone insieme a tutta la flottiglia per manovrare sul litorale con le squadre.

Nel pomeriggio la torpediniera *Fantassin*, che era in testa della linea di marcia, ha dovuto fermarsi bruscamente in seguito a una leggere avaria. Ma la *Poignard* che si trovava dietro ad essa non ha potuto evitare l'urto.

La torpediniera *Cognée* che veniva dopo ha cercato di cambiare direzione ma la breve distanza che la separava dalla *Poignard* non le ha permesso di compiere la manovra e la *Cognée* a sua volta ha urtato la *Poignard*

La *Poignard* che ha riportato avarie alla ruota di prua e alla poppa, è entrata per la prima in bacino.

La *Fantassin* è stata colpita a prua e la *Cognée* a poppa.

L'incidente è avvenuto tra Saint Tropez e Saint Raphael.

PANAMA, 17. — Le ultime notizie annunziano che il porto di Esmeralda è ancora nelle mani dei ribelli. La maggior parte della città è bruciata.

Gli stranieri che durante il bombardamento si erano rifugiati nella zona neutra sono tutti sani e salvi, ma mancano di viveri.

LONDRA, 17. — *Camera dei comuni.* — Rees domanda se il Governo si propone di aumentare le guarnigioni in Egitto.

Lord Seely risponde che non ha nessuna comunicazione da fare in proposito.

Rees chiede quindi se, data l'attuale debolezza della flotta inglese nel Mediterraneo, la questione fu già studiata.

Lord Seely si rifiuta di accettare l'ipotesi emessa da Rees riguardo alla flotta.

LIMA, 17. — Le ultime notizie attenuano l'importanza degli avvenimenti di Esmeralda.

I Consolati sarebbero stati dichiarati territorio neutro e gli stranieri non correrebbero alcun pericolo.

SOFIA, 17. — Il ministro serbo Tcholakantich ha presentato al Re le credenziali.

I discorsi scambiati accennano al ristabilimento delle buone relazioni e dei rapporti d'interessi comuni tanto numerosi fra la Bulgaria e la Serbia che i due paesi si ripromettono di sviluppare.

SOFIA, 17. — Le voci relative ad una pretesa intervista fra Radoslavoff ed Enver pascià ad Adrianopoli sono completamente infondate.

BRUXELLES, 17. — Il bollettino sullo stato del Re pubblicato stasera alle ore 5 dice:

Il Re ha riportato una frattura obliqua all'estremità inferiore dell'omero sinistro e una contusione muscolare alla gamba destra. La frattura è stata ridotta alle ore 11 del mattino. Lo stato del Monarca è soddisfacentissimo.

BELGRADO, 17. — Nei discorsi scambiati fra il Re ed il nuovo ministro di Bulgaria furono rilevati i benefizi che risultano dalla ripresa delle relazioni diplomatiche fra i due paesi.

STOCCOLMA, 17. — Le dimissioni del Gabinetto Staaf sono state accettate oggi.

Il nuovo Gabinetto è così costituito: Presidenza e guerra Hammarskjoold; esteri Knut Wallenberg, direttore di banca, senatore; giustizia Hassebrot, presidente dell'Alta Corte; marina Brostroem, armatore ex deputato; interni De Sydow, guvernatore; finanze Veunersten, industriale, deputato; istruzione Westman, professore dell'Università di Upsala; agricoltura barone Johan Beck Friis, senatore. Tre ministri sono senza portafoglio e cioè Moercke, colonnello di fanteria, Stenberg e Lumer, segretari generali di dipartimenti.

L'eminente capo del nuovo Gabinetto è noto all'estero come membro della Corte permanente di arbitrato e presidente del tribunale di arbitrato per l'affare di Casablanca, e si è circondato di uomini di alta competenza nei diversi campi.

Il nuovo ministro degli esteri è pure ben noto all'estero; è fondatore della Banca dei Paesi del Nord a Parigi.

Si rileva che i titolari dei portafogli della guerra e della marina sono sempre borghesi.

L'*Agenzia Svedese* rileva che il nuovo Gabinetto è composto di uomini abili esperimentati, ma essenzialmente moderati; è anzitutto, se non esclusivamente, un Ministero di difesa.

LONDRA, 17. — *Camera dei lordi.* — Lord Murray, master of Elibank ex-whip principale del partito liberale, del quale si è parlato molto nell'affare Marconi, dà alcune spiegazioni personali dopo il suo ritorno dall'America meridionale. Egli dichiara che non ha da rivelare alcun fatto nuovo. Deplora vivamente di non aver agito con maggiore prudenza: l'errore da lui commesso però è stato soltanto un errore di apprezzamento. Ammette di avere acquistato azioni della compagnia Marconi americana con i fondi del partito liberale.

Lord Lansdowne dice che gli atti di lord Murray interessano l'onore della Camera.

Su proposta di Lansdowne è rinviata a giovedì la discussione di una mozione tendente a nominare una speciale Commissione d'inchiesta.

ATENE, 18. — L'*Agenzia di Atene* riceve da Janina: I gendarmi albanesi avrebbero dichiarato agli avamposti greci di Sevrani che essi si propongono di occupare colla forza i villaggi di Malintosi, Stenetsi, Cocozi e Kessimtessi, nel distretto di Premeti. Una compagnia di truppa è stata inviata alla frontiera per impedire l'attuazione di questo progetto albanese.

Due contadini greci sarebbero stati assassinati da irregolari albanesi nel villaggio di Malintosi.

COSTANTINOPOLI, 18. — Numerosi dispacci provenienti dall'interno dell'Asia biasimano la Porta per il suo contegno pacifico nella quistione delle isole occupate dalla Grecia e chiedono che il Governo ottomano assuma una attitudine bellicosa.

Il ministro dell'interno ha risposto consigliando la calma e spiegando che la decisione delle potenze, lealmente rispettata, può dare eccellenti risultati.

ATENE, 18. — La risposta della Grecia alla nota delle potenze contiene anche la richiesta di una rettificazione della frontiera meridionale albanese.

OVIEDO, 18. — Nella notte da lunedì a martedì si è abbattuta su Oviedo e sulla regione circostante una enorme tromba d'acqua. Le parti basse della città sono rimaste inondate e gli abitanti hanno dovuto rifugiarsi nei piani superiori delle case. Numerosi capi di bestiame sono stati asportati dalle acque.

Dai comuni di Torre Mangoya e di Punta de la Plata si hanno notizie che anche colà le acque hanno prodotto danni rilevanti.

Parecchie case sono crollate e sono rimaste distrutte alcune strade.

La ferrovia del Nord è stata distrutta a Vasco Asturiano su parecchi punti. La circolazione dei treni è interrotta su una grande estensione.

Numerosi abitanti di Oviedo e numerosi contadini dei dintorni sono ridotti alla miseria.

Sono stati domandati d'urgenza soccorsi.

COSTANTINOPOLI, 18. — I giornali turchi sono quasi unanimi nel far rilevare le intenzioni pacifiche della Turchia. Essi ritengono che il solo modo di risolvere la questione delle isole sia un accordo diretto con la Grecia ed esprimono la speranza che la diplomazia greca terrà conto di tale necessità.

Unica eccezione è il *Tasvir y Efkiar* il quale dichiara: Noi non vogliamo la guerra ma a condizione che la tranquillità nell'Anatolia non sia compromessa.

Il giornale raccomanda la guerra economica contro la Grecia finchè questa non seguirà una politica più ragionevole.

VIENNA, 18. — I giornali hanno da Durazzo:

I rappresentanti dell'Austria-Ungheria, della Germania e della Russia nella Commissione di controllo, insieme con i delegati albanesi, si sono recati a Vallona.

Il delegato francese e quello inglese sono rimasti ancora a Durazzo per il disbrigo di alcune questioni finanziarie non ancora risolte. Anch'essi si recheranno però nei prossimi giorni a Vallona.

PIETROBURGO, 18. — Durante una conferenza del gruppo russo dell'Unione interparlamentare per la pace, il segretario generale dell'Unione, Christian Lange, ha invitato il gruppo russo a partecipare alla conferenza di Stoccolma.

Egli ha ricordato che da cento anni gli Stati Scandinavi non hanno alcun motivo per turbare la pace internazionale ed ha fatto notare che tutti gli Stati Scandinavi desiderano stringere relazioni più intime col popolo russo nella speranza che i rapporti personali condurranno ad un accordo amichevole.

Lange ha poi aggiunto: L'intenzione manifestata dal gruppo russo di recarsi alla conferenza di Stoccolma ha rafforzato l'impressione che è assolutamente estranea alla Russia qualsiasi intenzione bellicosa verso i suoi vicini e specialmente verso i paesi Scandinavi.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del R. Osservatorio del Collegio Romano

17 febbraio 1914.

L'altezza della stazione è di metri	50.60
Il barometro a 0°, in millimetri e al mare	768.4
Termometro centigrado al nord	11.6
Tensione del vapore, in mm.	5.18
Umidità relativa, in centesimi	51
Vento, direzione	NE
Velocità in km.	3
Stato del cielo	sereno
Temperatura massima, nelle 24 ore	13.3
Temperatura minima, id.	2.0
Pioggia in mm.	—

17 febbraio 1914.

In Europa: pressione massima di 773 sui Carpazi, minima di 734 sul mar Bianco.

In Italia nelle 24 ore: barometro ovunque abbassato fino a 4mm. sul Veneto; temperatura quasi costante a nord, in diminuzione nel rimanente; qualche pioggerella in Sicilia; nebbie in Val Padana; cielo vario regioni settentrionali e Sicilia, meno il rimanente.

Barometro: massimo di 767 sulle Alpi, minimo di 768 regioni meridionali.

Probabilità - Regioni settentrionali: venti deboli vari; cielo sereno o qua e là poco nebbioso.

Versante Adriatico: vento debole orientale; cielo sereno, mare calmo.

Versante Tirrenico: venti deboli o moderati fra nord e levante, cielo generalmente sereno, mare mosso.

Versante Jonico e coste libiche: venti deboli o moderati tra nord e levante, cielo sereno, mare calmo o poco mosso.

Bollettino meteorico dell'ufficio centrale di meteorologia e geodinamica

Roma, 17 febbraio 1914.

STAZIONI	STATO del cielo ore 8	STATO del mare ore 8	TEMPERATURA precedente nelle 24 ore massima	minima
Liguria.				
Porto Maurizio	1[4 coperto	calmo	12 0	10 0
Genova	nebbioso	legg. mosso	15 0	9 0
Spezia	sereno	calmo	14 0	7 0
Piemonte				
Cuneo	sereno	—	11 0	3 0
Torino	coperto	—	11 0	3 0
Alessandria	nebbioso	—	11 0	1 0
Novara	1[2 coperto	—	12 0	2 0
Domodossola	coperto	—	13 0	1 0
Lombardia.				
Pavia	nebbioso	—	15 0	0 0
Milano	3[4 coperto	—	12 0	3 0
Como	nebbioso	—	12 0	3 0
Sondrio	—	—	—	—
Bergamo	3[4 coperto	—	11 0	5 0
Brescia	1[4 coperto	—	12 0	0 0
Cremona	—	—	—	—
Mantova	nebbioso	—	9 0	1 0
Veneto.				
Verona	nebbioso	—	11 0	1 0
Belluno	nebbioso	—	6 0	2 0
Udine	coperto	—	12 0	5 0
Treviso	nebbioso	—	12 0	2 0
Vicenza	nebbioso	—	11 0	1 0
Venezia	nebbioso	calmo	11 0	3 0
Padova	nebbioso	—	11 0	1 0
Rovigo	—	—	—	—
Romagna-Emilia.				
Piacenza	sereno	—	10 0	1 0
Parma	sereno	—	9 0	1 0
Reggio Emilia	1[2 coperto	—	8 0	4 0
Modena	1[4 coperto	—	7 0	3 0
Ferrara	nebbioso	—	6 0	— 2 0
Bologna	sereno	—	7 0	4 0
Forlì	sereno	—	10 0	8 0
Marche-Umbria.				
Pesaro	sereno	legg. mosso	11 0	— 2 0
Ancona	nebbioso	calmo	8 0	1 0
Urbino	sereno	—	10 0	4 0
Macerata	sereno	—	12 0	7 0
Ascoli Piceno	1[2 coperto	—	13 0	2 0
Perugia	sereno	—	13 0	2 0
Camerino	—	—	—	—
Toscana.				
Lucca	3[4 coperto	—	14 0	3 0
Pisa	nebbioso	—	18 0	2 0
Livorno	1[2 coperto	—	14 0	6 0
Firenze	sereno	—	15 0	2 0
Arezzo	3[4 coperto	—	14 0	4 0
Siena	1[4 coperto	—	13 0	4 0
Grosseto	sereno	—	15 0	0 0
Lazio.				
Roma	sereno	—	14 0	2 0
Versante Adriatico Meridionale.				
Teramo	sereno	—	—	—
Chieti	sereno	—	10 0	3 0
Aquila	sereno	—	9 0	— 2 0
Agnone	sereno	—	11 0	1 0
Foggia	sereno	—	14 0	3 0
Bari	sereno	—	13 0	4 0
Lecce	sereno	—	13 0	3 0
Taranto	sereno	—	15 0	3 0
Versante Mediterraneo Meridionale.				
Caserta	sereno	—	15 0	5 0
Napoli	sereno	calmo	14 0	7 0
Benevento	sereno	—	13 0	— 2 0
Avellino	sereno	—	12 0	— 2 0
Mileto	sereno	—	15 0	3 0
Potenza	sereno	—	10 0	1 0
Cosenza	sereno	—	10 0	0 0
Tiriolo	sereno	—	11 0	4 0
Sicilia.				
Trapani	sereno	legg. mosso	15 0	10 0
Palermo	sereno	mosso	14 0	5 0
Porto Empedocle	—	—	—	—
Caltanissetta	—	—	—	—
Messina	1[4 coperto	calmo	16 0	8 0
Catania	sereno	legg. mosso	13 0	7 0
Siracusa	—	—	—	—
Sardegna.				
Sassari	sereno	—	16 0	7 0
Cagliari	1[2 coperto	mosso	17 0	7 0
Libia.				
Tripoli	coperto	calmo	13 0	8 0
[illegible]	—	—	—	—

Direttore: G. B. BALLESIO. — Tipografia delle Mantellate. — TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*